Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 203

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 20 agosto 1964 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **17.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **75** - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. **13.530** - Semestrale L. **7.520** - Trimestrale L. **4.010** - Un fascicolo L. **65** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 1964, n. 686.

Modificazione dell'art. 3 dello statuto del Consorzio per il nucleo d'industrializzazione della Piana di Sibari. Pag. 3586

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1964, n. 687.

Modificazione degli articoli 3 e 9 dello statuto del Consorzio per l'area di sviluppo industriale della Valle del Pescara . Pag. 3587

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1964, n. 688.

Costituzione del Consorzio « Coop-Strade-Consorzio interprovinciale fra cooperative di produzione e lavoro », con sede in Forlì . . Pag. 3587

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 giugno 1964, n. 689.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della Parrocchia dei Santi Ambrogio e Carlo, nel Villaggio Snia Viscosa del comune di Cesano Maderno (Milano). Pag. 3587

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 giugno 1964, n. 690.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Cristo Re, sita nel comune di San Severo (Foggia) Pag. 3588

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 giugno 1964, n. 691.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della Parrocchia di San Paolo della Croce, in località Sant'Eutizio del comune di Soriano nel Cimino (Viterbo) . Pag. 3588

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 giugno 1964, n. 692.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'elevazione in Parrocchia della Curazia di San Giacomo Maggiore Apostolo, in frazione Rablà del comune di Parcines (Bolzano). Pag. 3588

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 giugno 1964, n. 693.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della Parrocchia di Santa Maria Mediatrice di tutte le Grazie, nel comune di Altamura (Bari) . . . . Pag. 3588

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1964.

Tabelle relative alle tasse di iscrizione e di voltura ed ai contributi dovuti, per le prestazioni di carattere obbligatorio e facoltativo, all'Associazione nazionale per il controllo della combustione per l'anno 1964 . . . Pag. 3588

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1964.

Classificazione tra le provinciali di quattro strade in provincia di Enna . . . . Pag. 3598

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1964.

Classificazione tra le provinciali di undici strade in provincia di Siracusa . . . . Pag. 3598

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1964.

Ricostituzione del Collegio sindacale dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.) . . . . . . Pag. 3599

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1964.

Delimitazione delle zone, in provincia di Siracusa, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche dal 1° marzo 1962 al 15 marzo 1964 . . . . Pag. 3599

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1964.
Delimitazione delle zone, in provincia di Cosenza, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche dal 1° marzo 1962 al 15 marzo 1964 . . . . Pag. 3600

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1964.
Delimitazione delle zone, in provincia di Agrigento, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche dal 1° marzo 1962 al 15 marzo 1964 . . . . Pag. 3601

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1964.
Delimitazione delle zone, in provincia di Enna, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche dal 1° marzo 1962 al 15 marzo 1964 . . . . Pag. 3601

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1964.
Norme per l'importazione a dazio ridotto di 70.000 ettolitri di alcole etilico dal 1° giugno al 31 luglio 1964. Pag. 3602

ORDINANZA MINISTERIALE 16 luglio 1964.
Vigilanza veterinaria sugli impianti di incubazione delle uova del pollame . . . . Pag. 3602

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Trasferimento di notai. Pag. 3603

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Avviso di rettifica . . . . Pag. 3603

Ministero dei lavori pubblici:

Approvazione del piano di zona del comune di Vignola (Modena) . . . . Pag. 3603

Approvazione del piano di zona del comune di Mondovì (Cuneo) . . . . Pag. 3603

Ministero dell'industria e del commercio: Spostamento del periodo di svolgimento della II Mostra del pomodoro in Piacenza . . . . Pag. 3603

Ministero del tesoro: Media dei cambi . . . . Pag. 3603

CONCORSI ED ESAMI

Ministero di grazia e giustizia:

Concorso per titoli ad un posto di sanitario presso il manicomio giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto (gruppo 4°) . . . . Pag. 3604

Concorso per titoli ad un posto di sanitario presso il manicomio giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto (gruppo 6°) . . . . Pag. 3605

Ministero della difesa-Marina: Diario della prova pratica di scrittura sotto dettato del concorso a sette posti di inserviente in prova (coefficiente 142) nella carriera del personale ausiliario del Ministero della difesa-Marina. Pag. 3606

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato:

Nomina di un membro aggregato alla Commissione esaminatrice per il Compartimento di Verona del pubblico concorso per esami e per titoli a trecento posti di assistente di stazione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato . . . . . Pag. 3606

Diario delle prove per il Compartimento di Ancona del pubblico concorso per esami e per titoli a millesettecentosessantanove posti di aspiranti ad assuntorie di passaggio a livello o di vigilanza segnali e punti speciali della linea, per l'iscrizione nella sezione 3ª dei rispettivi albi Pag. 3607

Ministero delle finanze: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito del concorso per esami a centotrentuno posti di ingegnere in prova nella carriera direttiva dell'Amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, indetto con decreto ministeriale 16 febbraio 1963 . . . . Pag. 3607

Ufficio medico provinciale di Brindisi: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Brindisi Pag. 3607

Ufficio medico provinciale di Pescara: Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pescara . . . . Pag. 3607

Ufficio medico provinciale di Palermo: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Palermo Pag. 3608

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 203 DEL 20 AGOSTO 1964:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 37: **Banco di Sicilia, Direzione generale - Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità:** 7ª estrazione di titoli obbligazionari. — **Tubettificio vicentino - Società per azioni, in Vicenza:** Estrazione di obbligazioni. — **Credito fondiario della Cassa di Risparmio di Gorizia:** Estrazione di cartelle fondiarie. — **Banco di Sicilia, Direzione generale - Sezione di credito industriale:** 35ª estrazione di obbligazioni. — **Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento:** Estrazione di obbligazioni. — **Istituto di credito fondiario della Regione Marchigiana, in Ancona:** Estrazione di cartelle fondiarie. — **Carignano Nuova - Società per azioni, in Genova:** Estrazione di obbligazioni. — **Banco di Sicilia - Direzione Generale - Sezione di credito fondiario:** 181ª estrazione di cartelle fondiarie. — **ENEL - Ente nazionale per l'energia elettrica - Compartimento di Torino:** Estrazione di obbligazioni. — **Istituto Bancario S. Paolo di Torino:** Estrazione di cartelle fondiarie.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 1964, n. 686.

Modificazione dell'art. 3 dello statuto del Consorzio per il nucleo d'industrializzazione della Piana di Sibari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto del 13 aprile 1962, n. 293, con il quale è stato approvato lo statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione della Piana di Sibari;

Visto il successivo decreto in data 2 giugno 1963, numero 865, con il quale è stato modificato l'art. 8 dello statuto consortile;

Vista la legge 29 luglio 1957, n. 634, modificata ed integrata dalla legge 18 luglio 1959, n. 555;

Visto l'art. 13, lettera *f*, del predetto statuto;

Vista la deliberazione n. 15/63 del 27 dicembre 1963 del Consiglio generale del Consorzio per il nucleo di industrializzazione della Piana di Sibari, relativa ad altra modifica statutaria;

Vista la nota del Ministero dell'industria e commercio, n. 125192 del 31 gennaio 1964, concernente l'approvazione della suindicata deliberazione da parte della Commissione per la vigilanza e la tutela dei Consorzi di sviluppo industriale;

Vista la deliberazione dell'11 marzo 1964 del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, con l'intervento del Ministro per l'interno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' approvata la modifica apportata all'art. 3 dello statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione della Piana di Sibari nei termini indicati dalla deliberazione n. 15/63 del 27 dicembre 1963 del Consiglio generale del Consorzio stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1964

SEGNI

MORO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1964
Atti del Governo, registro n. 185, foglio n. 24. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1964, n. 687.

Modificazione degli articoli 3 e 9 dello statuto del Consorzio per l'area di sviluppo industriale della Valle del Pescara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto del 28 settembre 1962, numero 1638, con il quale è stato approvato lo statuto del Consorzio per l'area di sviluppo industriale della Valle del Pescara;

Vista la legge 29 luglio 1957, n. 634, modificata ed integrata dalla legge 18 luglio 1959, n. 555;

Visto l'art. 13, lettera *f*), del predetto statuto;

Viste le deliberazioni n. 17 del 28 settembre 1963 e numeri 28 e 30 del 10 dicembre 1963 del Consiglio generale del Consorzio per l'area di sviluppo industriale della Valle del Pescara, relative ad alcune modifiche apportate allo statuto consortile;

Viste le note del Ministero dell'industria e commercio, n. 125196 del 31 gennaio 1964 e nn. 126174 e 126176 del 28 gennaio 1964, concernenti l'approvazione delle suindicate deliberazioni da parte della Commissione per la vigilanza e la tutela dei Consorzi di sviluppo industriale;

Vista la deliberazione dell'11 marzo 1964 del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, con l'intervento del Ministro per l'interno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono approvate le modifiche apportate agli articoli 3 e 9 dello statuto del Consorzio per l'area di sviluppo industriale della Valle del Pescara nei termini indicati dalle deliberazioni n. 17 del 28 settembre 1963 e numeri 28 e 30 del 10 dicembre 1963 del Consiglio generale del Consorzio stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1964

SEGNI

MORO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1964
Atti del Governo, registro n. 185, foglio n. 23. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1964, n. 688.

Costituzione del Consorzio « Coop-Strade-Consorzio interprovinciale fra cooperative di produzione e lavoro », con sede in Forlì.

N. 688. Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, viene costituito il Consorzio « Coop-Strade-Consorzio interprovinciale fra cooperative di produzione e lavoro », con sede in Forlì, ed ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1964
Atti del Governo, registro n. 185, foglio n. 25. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 giugno 1964, n. 689.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della Parrocchia dei Santi Ambrogio e Carlo, nel Villaggio Snia Viscosa del comune di Cesano Maderno (Milano).

N. 689. Decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Milano in data 6 luglio 1963, integrato con dichiarazione del 10 agosto 1963, relativo all'erezione della Parrocchia dei Santi Ambrogio e Carlo, nel Villaggio Snia Viscosa del comune di Cesano Maderno (Milano), e viene, altresì, riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della Parrocchia stessa, e la Chiesa medesima autorizzata ad accettare una donazione consistente in un complesso immobiliare valutato L. 65.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1964
Atti del Governo, registro n. 185, foglio n. 30. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 giugno 1964, n. 690.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Cristo Re, sita nel comune di San Severo (Foggia).

N. 690. Decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Cristo Re, sita nel comune di San Severo (Foggia).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1964
Atti del Governo, registro n. 185, *foglio n.* 31. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 giugno 1964, n. 691.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della Parrocchia di San Paolo della Croce, in località Sant'Eutizio del comune di Soriano nel Cimino (Viterbo).

N. 691. Decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, gli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Orte in data 15 agosto 1962, integrato con cinque dichiarazioni di cui la prima e la seconda in data 1° maggio 1963 e le altre del 26 ottobre 1963, relativo all'erezione della Parrocchia di San Paolo della Croce, in località Sant'Eutizio del comune di Soriano nel Cimino (Viterbo).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1964
Atti del Governo, registro n. 185, *foglio n.* 29. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 giugno 1964, n. 692.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'elevazione in Parrocchia della Curazia di San Giacomo Maggiore Apostolo, in frazione Rablà del comune di Parcines (Bolzano).

N. 692. Decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 15 luglio 1963, integrato con dichiarazione della stessa data, relativo all'elevazione in Parrocchia della Curazia di San Giacomo Maggiore Apostolo, in frazione Rablà del comune di Parcines (Bolzano).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1964
Atti del Governo, registro n. 185, *foglio n.* 28. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 giugno 1964, n. 693.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della Parrocchia di Santa Maria Mediatrice di tutte le Grazie, nel comune di Altamura (Bari).

N. 693. Decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Altamura in data 8 settembre 1963, integrato con due dichiarazioni entrambe dell'11 ottobre 1963, relativo all'erezione della Parrocchia di Santa Maria Mediatrice di tutte le Grazie, nel comune di Altamura (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1964
Atti del Governo, registro n. 185, *foglio n.* 27. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1964.

Tabelle relative alle tasse di iscrizione e di voltura ed ai contributi dovuti, per le prestazioni di carattere obbligatorio e facoltativo, all'Associazione nazionale per il controllo della combustione per l'anno 1964.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132;

Visto lo statuto dell'Associazione predetta, approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Visto il regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824 e modificato con regi decreti 27 marzo 1930, n. 441 e 4 giugno 1942, n. 1312;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione in data 31 ottobre 1963 relativa alla determinazione delle tasse d'iscrizione e di voltura e dei contributi dovuti, per le prestazioni di carattere obbligatorio e facoltativo, all'Associazione stessa per l'anno 1964;

Visto il decreto luogotenenziale 10 agosto 1945, numero 474, concernente la ripartizione delle attribuzioni e del personale fra il Ministero dell'industria e del commercio ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Sentito il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Sono approvate le tabelle *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, *F*, *G*, *H*, *I*, allegate al presente decreto, relative alle tasse d'iscrizione e di voltura ed ai contributi dovuti, per le prestazioni di carattere obbligatorio e facoltativo, all'Associazione nazionale per il controllo della combustione per l'anno 1964.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 giugno 1964

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BOSCO

Il Ministro per l'industria e commercio
MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *luglio* 1964
Registro n. 7 *Lavoro e previdenza soc., foglio n.* 12. — MAUCERI

TABELLA *A*

Tassa di iscrizione - Tassa di voltura (1)

TARIFFA I
Tassa di iscrizione

E' dovuta dal consortista in quanto tale e per ogni apparecchio od impianto denunciato ed è costituita da una quota fissa e da una quota variabile.

1. Quota fissa . . . . L. 1.500

La quota fissa è dovuta una sola volta, all'atto della iscrizione del consortista all'Associazione, anche se egli sia contemporaneamente utente di più apparecchi od impianti.

2. Quota variabile.

E' dovuta per ogni apparecchio od impianto denunciato.

2.1. Generatori (fissi, semifissi, locomobili) e macchine da caffè:

2.1.1. con produzione di vapore fino a 100 t/h:
- fino a 100 m² di sup. risc. e macchine da caffè . . . . L. 1.500
- oltre 100 fino a 1.000 m² . . . . . . » 3.800
- oltre 1.000 m² . . . . » 9.000

2.1.2. con produzione di vapore superiore a 100 t/h:
- oltre 100 fino a 150 t/h . . . . . . » 44.500
- oltre 150 t/h . . . . » 80.000

2.2. Recipienti a pressione (esclusi bombole e bidoni) e generatori di acetilene:
- fino a 5.000 litri di capacità . . . . . » 750
- oltre 5.000 fino a 10.000 litri . . . . » 2.250
- oltre 10.000 litri . . . . » 9.000

2.3 Forni, gassogeni, motrici e termosifoni . » 1.800

---

(1) Art. 4, lettera *a*) del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; art. 107 comma 1°, 2°, 3° e art. 108, comma 1° del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824.

TARIFFA II

Tassa di voltura

E' dovuta dal cessionario di ogni apparecchio od impianto.

Si applica, per ogni apparecchio od impianto volturato, la relativa quota stabilita dalla precedente tariffa I, punto 2, ridotta del 25%.

Visto, *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BOSCO

Visto, *Il Ministro per l'Industria ed il Commercio*
MEDICI

TABELLA *B*

Quote annue per il servizio di prevenzione contro gli infortuni (1)

Per ognuno degli apparecchi indicati nella presente tabella, il consortista deve all'Associazione la quota annua appresso stabilita.

TARIFFA I

Quote annue per verifiche e prove periodiche regolamentari (2)

1. Generatori.

1.1. Generatori (fissi, semifissi, locomobili industriali) e macchine da caffè:

1.1.1. fino a 300 m² di superficie riscaldata (3):
- fino a 1 m² e macchine da caffè . . . L. 3.600
- oltre 1 fino a 5 m² . . . . » 6.800
- oltre 5 fino a 25 m² . . . . » 9.000
- oltre 25 fino a 100 m² . . . . » 15.000
- oltre 100 fino a 300 m² . . . . » 19.500

1.1.2. oltre 300 m² di superficie riscaldata e con produzione di vapore a carico normale fino a 40 kg. per m² di superficie riscaldata e per ora (4):
- oltre 300 fino a 400 m² . . . . . . L. 27.000
- oltre 400 fino a 500 m² . . . . » 33.000
- oltre 500 fino a 600 m² . . . . » 37.500
- oltre 600 m², per ogni 100 m² in più o frazione, in aggiunta alla tariffa della classe precedente (L. 37.500) . . . . » 7.500

1.1.3. oltre 300 m² di superficie riscaldata e con produzione di vapore a carico normale superiore a 40 kg. per m² di superficie riscaldata e per ora:
- con potenzialità oltre 12 fino a 16 t/h . . L. 31.500
- con potenzialità oltre 16 fino a 20 t/h . . » 34.500
- con potenzialità oltre 20 fino a 40 t/h, per ogni 4 t/h in più o frazione, in aggiunta alla tariffa della classe precedente (lire 34.500) . . . . L. 7.500
- con potenzialità di oltre 40 t/h, per ogni 20 t/h in più o frazione, in aggiunta a lire 72.000 . . . . » 10.500

1.2. Locomobili agricole (5) . . . . . . L. 4.800

1.3. Generatori a riscaldamento elettrico:
- fino a 200 litri . . . . L. 3.800
- oltre 200 fino a 3.000 litri . . . . . . » 5.200
- oltre 3.000 litri . . . . » 9.000

2. Recipienti.

2.1. di vapore:

2.1.1. funzionanti come apparecchi singoli ad un sol corpo od a più corpi che costituiscono un unico elaboratore (6):
- fino a 300 litri di capacità (7) . . . . L. 2.700
- oltre 300 fino a 1.000 litri . . . . . » 4.500
- oltre 1.000 fino a 5.000 litri . . . . . » 7.700
- oltre 5.000 fino a 25.000 litri . . . . » 12.000
- oltre 25.000 litri, per ogni 10.000 litri in più o frazione, fino ad un massimo computabile di 85.000 litri ed in aggiunta alla tariffa della classe precedente (L. 12.000) . » 4.500

2.1.2. a più cilindri montati sulla incastellatura della stessa macchina:

2.1.2.1. per i cilindri aventi diametro esterno fino a m. 2,50:
- fino a 2 corpi . . . . L. 5.200
- per ogni corpo in più . . . . . . » 750

2.1.2.2. per i cilindri aventi diametro esterno superiore a m. 2,50:
- per ogni cilindro . . . . » 6.000

2.2. per gas (8), esclusi i recipienti di cui ai successivi punti 2.3; 2.4; 2.5:
- fino a 300 litri di capacità totale . . . L. 1.800
- oltre 300 fino a 1.000 litri . . . . . . » 3.150
- oltre 1.000 fino a 5.000 litri . . . . . » 5.000
- oltre 5.000 fino a 10.000 litri . . . . . » 7.600
- oltre 10.000 fino a 25.000 litri . . . . » 11.500
- oltre 25.000 fino a 50.000 litri . . . . . » 14.000
- oltre 50.000 litri, per ogni 10.000 litri in più o frazione, fino ad un massimo computabile di 3.000 m³ ed in aggiunta alla tariffa della classe precedente (L. 14.000) . . . . » 2.250

2.3. destinati alla maturazione della birra e funzionanti a pressione non superiore a 1 kg/cm²:
- fino a 5.000 litri . . . . L. 3.450
- oltre 5.000 litri . . . . » 8.700

2.4 recipienti multipli costituiti da una serie di oltre 10 bombole di capacità inferiore a 300 litri ciascuna, per ciascuna bombola:
- per le prime 10 . . . . L. 1.650
- dalla 11ª in poi . . . . » 900

2.5. facenti parte di impianti frigoriferi:
- fino a 300 litri di capacità . . . . L. 1.000
- oltre 300 fino a 1.000 litri . . . . . . » 1.700
- oltre 1.000 litri . . . . » 2.850

Nel caso che la verifica — preannunciata — non possa essere eseguita o portata a termine per fatto dell'utente, si applica per ogni sopralluogo in più, oltre il primo, la tariffa II della tabella *C*.

---

(1) Art. 4, lettera *b*) del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; art. 107, comma 4° e art. 108, comma 2°, 3° e 4° del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824.

(2) Articoli 55 a 59, 61 ultimo comma, 62 a 66 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824.

(3) Per superficie riscaldata si intende quella definita dall'art. 15 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824. Nel computo della superficie riscaldata non si tiene conto della superficie dell'eventuale surriscaldatore nè di quella dell'eventuale economizzatore facente parte integrante della caldaia; va invece considerata, aggiungendola a quella del generatore, la superficie dell'eventuale economizzatore vaporizzante.

Quando si tratti di caldaie valutate per la loro potenzialità anzichè per la superficie riscaldata, quest'ultima, agli effetti della tariffa, si ottiene dividendo per 40 la cifra che rappresenta la potenzialità normale oraria di vapore, espressa in chilogrammi.

(4) La produzione di vapore per m² di superficie riscaldata e per ora si ottiene dividendo la potenzialità (a carico normale) in kg. del generatore, per la superficie in m² del generatore stesso.

(5) Per locomobili agricole, agli effetti della presente tariffa si intendono le sole locomobili utilizzate in aziende agricole.

(6) Sono assimilati ai recipienti di vapore: i desurriscaldatori, gli scaricatori e separatori di condense, i disoliatori, i barilotti ricevitori e distributori di vapore, gli alimentatori automatici, che siano soggetti a controllo in forza del regio decreto 4 giugno 1942, n. 1312, nonchè i preriscaldatori di nafta o gli economizzatori nettamente distinti dai generatori cui servono od a servizio di più caldaie.

(7) Per capacità di un recipiente si intende la sua capienza, se chiuso, o quella che può occupare la materia da elaborare sommata con quella del fluido che la riscalda, se aperto.

(8) Sono assimilati a questa categoria: i recipienti per la produzione di acque gassate; gli apparecchi per acetilene di cui al decreto ministeriale 2 ottobre 1935, i barilotti ricevitori o distributori di gas, i recipienti intermediari di motrici o compressori, gli estintori di incendi che sono soggetti a controllo in forza del regio decreto 4 giugno 1942, n. 1312.

TARIFFA II

Quote annue per apparecchi inattivi (1)

Sono considerati apparecchi inattivi quelli denunciati come tali per un periodo superiore ad un anno:

per ogni apparecchio . . . . L. 450

Qualora l'apparecchio sia riattivato, il consortista deve corrispondere — oltre alla quota di inattività — il contributo stabilito dalla successiva tabella *C*, tariffa II (Verifiche e prove di primo o di nuovo impianto).

(1) Art. 46, lettera *h*) e art. 50 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824.

Visto: *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BOSCO

Visto: *Il Ministro per l'industria ed il commercio*
MEDICI

TABELLA *C*

Proventi per il servizio di prevenzione contro gli infortuni (1)

TARIFFA I

Verifiche e prove presso i costruttori ed i riparatori (2)

Per le verifiche ad apparecchio, o a membratura di apparecchio, il costruttore o riparatore deve all'Associazione i contributi appresso stabiliti che valgono per entrambe le verifiche e prove regolamentari (visita interna e prova idraulica).

1. Generatori

1.1. Generatori (fissi, semifissi, locomobili) e macchine da caffè (3):

1.1.1. con produzione di vapore a carico normale fino a 100 t/h:

fino a 1 m² di superficie riscaldata e macchine da caffè	L. 5.000
oltre 1 fino a 5 m²	» 10.500
oltre 5 fino a 25 m²	» 15.600
oltre 25 fino a 100 m²	» 22.500
oltre 100 fino a 200 m²	» 27.000
oltre 200 fino a 400 m²	» 37.500
oltre 400 fino a 600 m²	» 52.000
oltre 600 m², per ogni 200 m² in più o frazione, in aggiunta alla tariffa della classe precedente (L. 52.000)	» 29.500

1.1.2. con produzione di vapore a carico normale superiore a 100 t/h:

oltre 100 fino a 150 t/h	L. 250.000
oltre 150 t/h, per ogni 50 t/h in più o frazione, in aggiunta alla tariffa della classe precedente (L. 250.000)	L. 37.500

1.2. Generatori a riscaldamento elettrico:

fino a 200 litri	L. 5.200
oltre 200 fino a 3.000 litri	» 7.500
oltre 3.000 litri	» 13.000

2. Recipienti.

2.1. di vapore (4):

fino a 300 litri di capacità (5)	L. 4.350
oltre 300 fino a 1.000 litri	» 6.900
oltre 1.000 fino a 5.000 litri	» 10.000
oltre 5.000 fino a 25.000 litri	» 21.000
oltre 25.000 litri, per ogni 10.000 litri in più o frazione, fino ad un massimo computabile di 85.000 litri ed in aggiunta alla tariffa della classe precedente (L. 21.000)	» 9.000

2.2. per gas (6):

fino a 300 litri di capacità totale	L. 2.550
oltre 300 fino a 1.000 litri	» 5.200
oltre 1.000 fino a 5.000 litri	» 8.000
oltre 5.000 fino a 10.000 litri	» 12.500
oltre 10.000 fino a 25.000 litri	» 18.000
oltre 25.000 fino a 50.000 litri	» 21.000
oltre 50.000 litri, per ogni 10.000 litri in più o frazione, fino ad un massimo computabile di 5.000 m³ ed in aggiunta alla tariffa della classe precedente (L. 21.000)	» 4.000

I contributi di cui ai punti 1 e 2 sono dovuti anche per quegli apparecchi che non abbiano potuto subire le verifiche e prove presso il costruttore, in quanto debbono essere montati sul luogo di impianto.

3. Membrature di apparecchi a pressione: collettori, corpi cilindrici e altre membrature.

Per i collettori, i corpi cilindrici ed altre membrature verificati separatamente si applicano, in base alla capacità della parte stessa, i contributi indicati al precedente punto 2.

Per le verifiche e prove di costruzione eseguite ad apparecchi a pressione destinati a far parte di circuiti attivi di impianti nucleari (contenitori del reattore, scambiatori di calore generatori di vapore, etc.) o di contenitori esterni di impianti nucleari, nonchè per quelle eseguite, a richiesta, presso costruttori esteri, si applicano i contributi stabiliti dalla tariffa V della presente tabella.

Ai contributi di cui alla presente tariffa I si applicano le sottoelencate riduzioni:

nei casi previsti dal regolamento, nei quali sia eseguita la sola visita interna, il contributo dovuto è ridotto del 25%;

per ogni verifica o prova in più, oltre la visita interna e la prova idraulica, si applicano i contributi di cui alla presente tariffa, ridotti del 25%.

Per apparecchi del medesimo tipo che vengano presentati insieme dal costruttore o dal riparatore e siano verificati nella stessa giornata, i contributi sono ridotti come di seguito indicato:

dal 4° al 30° apparecchio, riduzione del 50%;

dal 31° apparecchio in poi, riduzione del 75%.

Le riduzioni sopra previste saranno applicate distribuendo gli apparecchi del medesimo tipo in ordine decrescente di superficie o di capacità.

Per ogni sopralluogo nel corso del quale la verifica — richiesta o preannunciata — non possa essere eseguita o portata a termine per fatto dell'utente, si applica la presente tariffa.

(1) Art. 4, lettera *b*) del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; art. 24, lettera *a*), ultima parte e art. 27 dello statuto dell'A.N.C.C., approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339.

(2) Articoli 45, 52 e 54 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824.

(3) Per superficie riscaldata si intende quella definita all'articolo 15 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824. Nel computo della superficie riscaldata non si tiene conto della superficie dell'eventuale surriscaldatore nè di quella dell'eventuale economizzatore facente parte integrante della caldaia; va invece considerata, aggiungendola a quella del generatore, la superficie dell'eventuale economizzatore vaporizzante.

Quando si tratti di caldaie valutate per la loro potenzialità anzichè per la superficie riscaldata, quest'ultima, agli effetti della tariffa, si ottiene dividendo per 40 la cifra che rappresenta la potenzialità normale oraria di vapore, espressa in chilogrammi.

(4) Sono assimilati ai recipienti di vapore: i desurriscaldatori, gli scaricatori e separatori di condensa, i disoliatori, i barilotti ricevitori e distributori di vapore, gli alimentatori automatici che siano soggetti a controllo in forza del regio decreto 4 giugno 1942, n. 1312, nonchè i preriscaldatori di nafta e gli economizzatori nettamente distinti dai generatori cui servono od a servizio di più caldaie.

(5) Per capacità di un recipiente si intende la sua capienza, se chiuso e quella che può occupare la materia da elaborare sommata con quella del fluido che la riscalda, se aperto.

(6) Sono assimilati a questa categoria: i recipienti facenti parte di impianti frigoriferi; i recipienti per la produzione di acque gassate; gli apparecchi per acetilene di cui al decreto ministeriale 2 ottobre 1935; i barilotti ricevitori o distributori di gas, i recipienti intermediari di motrici o compressori, gli estintori di incendio che sono soggetti a controllo in forza del regio decreto 4 giugno 1942, n. 1312.

TARIFFA II

Verifiche e prove di primo o di nuovo impianto, verifiche e prove di cessione, verifiche e prove straordinarie regolamentari (1), (2).

1. Generatori.

1.1. Generatori (fissi, semifissi, locomobili industriali) e macchine da caffè:

1.1.1. fino a 300 m² di superficie riscaldata (3):

fino a 1 m² e macchine da caffè	L.	4.500
oltre 1 fino a 5 m²	»	9.000
oltre 5 fino a 25 m²	»	12.000
oltre 25 fino a 100 m²	»	17.200
oltre 100 fino a 300 m²	»	25.000

1.1.2. oltre 300 m² di superficie riscaldata e con produzione di vapore a carico normale fino a 40 kg. per m² di superficie riscaldata e per ora (4):

oltre 300 fino a 400 m²	L.	33.000
oltre 400 fino a 500 m²	»	40.000
oltre 500 fino a 600 m²	»	46.500
oltre 600 m², per ogni 100 m² in più o frazione, in aggiunta alla tariffa della classe precedente (L. 46.500)	»	9.700

1.1.3. oltre 300 m² di superficie riscaldata e con produzione di vapore a carico normale superiore a 40 kg. per m² di superficie riscaldata e per ora:

con potenzialità oltre 12 fino a 16 t/h	L.	40.000
con potenzialità oltre 16 fino a 20 t/h	»	44.500
con potenzialità oltre 20 fino a 40 t/h per ogni 4 t/h in più o frazione, in aggiunta alla tariffa della classe precedente (lire 44.500)	»	10.500
con potenzialità di oltre 40 t/h, per ogni 20 t/h in più o frazione, in aggiunta a lire 97.000	»	22.500

1.2. Locomobili agricole (5)	L.	6.800

1.3. Generatori a riscaldamento elettrico:

fino a 200 litri	L.	4.500
oltre 200 fino a 3.000 litri	»	6.800
oltre 3.000 litri	»	12.000

2. Recipienti:

2.1. di vapore:

2.1.1. funzionanti come apparecchi singoli ad un sol corpo od a più corpi che costituiscono un unico elaboratore (6):

fino a 300 litri di capacità (7)	L.	3.750
oltre 300 fino a 1.000 litri	»	6.000
oltre 1.000 fino a 5.000 litri	»	8.700
oltre 5.000 fino a 25.000 litri	»	15.000
oltre 25.000 litri, per ogni 10.000 litri in più o frazione, fino ad un massimo computabile di 85.000 litri ed in aggiunta alla tariffa della classe precedente (L. 15.000)	»	5.200

2.1.2. a più cilindri montati sulla incastellatura della stessa macchina:

2.1.2.1. per i cilindri aventi diametro esterno fino a m. 2,50:

fino a 2 corpi	L.	6.300
per ogni corpo in più	»	1.000

2.1.2.2. per i cilindri aventi diametro esterno superiore a m. 2,50:

per ogni cilindro	L.	6.900

2.2. per gas (8), esclusi i recipienti di cui al successivo punto 2.3:

fino a 300 litri di capacità totale	L.	2.250
oltre 300 fino a 1.000 litri	»	3.900
oltre 1.000 fino a 5.000 litri	»	6.500
oltre 5.000 fino a 10.000 litri	»	10.000
oltre 10.000 fino a 25.000 litri	»	14.500
oltre 25.000 fino a 50.000 litri	»	18.000
oltre 50.000 litri, per ogni 10.000 litri in più o frazione, fino ad un massimo computabile di 5.000 m³ ed in aggiunta alla tariffa della classe precedente (L. 18.000)	»	3.750

2.3. destinati alla maturazione della birra e funzionanti a pressione non superiore a 1 kg/cm²:

fino a 5.000 litri	L.	3.900
oltre 5.000 litri	»	11.300

I contributi stabiliti dalla presente tariffa sono dovuti per ogni apparecchio verificato a ciascun titolo (primo o nuovo impianto, cessione, verifica straordinaria regolamentare) e valgono per una o due verifiche regolamentari (visita interna, prova idraulica, prova a caldo o di funzionamento) se eseguite nella stessa giornata.

Se nella stessa giornata vengono eseguite tutte e tre le verifiche regolamentari i contributi sono maggiorati del 25%.

Se l'esecuzione delle verifiche comporta più di una giornata, i contributi dovuti per le operazioni eseguite in ciascuna delle giornate consecutive alla prima sono ridotti del 20%.

Nel caso che la verifica, richiesta o preannunciata, non possa essere eseguita o portata a termine per fatto dell'utente, si applica per ogni sopralluogo la presente tariffa.

Per gli apparecchi che abbiano già subito, nello stesso anno, le verifiche regolamentari periodiche contemplate nella tabella *B*, tariffa I o che siano stati dichiarati inattivi, ma che debbano successivamente subire le verifiche contemplate nella presente tariffa, quest'ultima si applica in cumulo rispettivamente con la tariffa I o II della tabella *B*.

Per gli apparecchi attivi non ancora visitati nello stesso anno e che debbano subire le verifiche contemplate nella presente tariffa, si applica soltanto questa, restando esclusa, sempre per l'anno, l'applicazione della tariffa I della tabella *B*.

Ove trattasi di verifica di primo impianto ad apparecchio proveniente dall'estero non provvisto dei documenti di collaudo dell'A.N.C.C. o di apparecchio di ignota provenienza o mancante dei documenti prescritti dal regolamento, sono applicate sia la tariffa I sia la tariffa II della presente tabella, a compenso delle maggiori prestazioni che sono date dall'Associazione.

La presente tariffa si applica anche per gli apparecchi a pressione inseriti in circuiti non attivi degli impianti nucleari.

Per gli apparecchi a pressione inseriti nei circuiti attivi degli impianti nucleari (contenitori del reattore, scambiatori di calore generatori di vapore, etc.) si applica invece la presente tariffa, maggiorata del 50%.

Per i contenitori esterni degli impianti nucleari sono dovuti i contributi stabiliti dal punto 3, della tabella *F*.

---

(1) Articoli 46 a 50, 60, comma 1°, 61 a 66 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824.

(2) Le verifiche e prove di cessione si eseguono quando la cessione comporti il trasloco dell'apparecchio.

Sono considerate verifiche e prove straordinarie regolamentari le verifiche e prove effettuate oltre quelle di normale scadenza, in dipendenza di speciali condizioni dell'apparecchio, quali:

a) le visite di apparecchi che abbiano subito uno dei restauri indicati all'art. 60, lettera *c*) del regolamento;

b) le visite di riattivazione di apparecchi;

c) le visite intese a controllare l'osservanza di prescrizioni fatte dall'Associazione con prefissione di termine;

d) le visite ad apparecchi che abbiano avuto un cambiamento d'uso, cioè di utilizzazione tecnologica che non comporti il trasloco dell'apparecchio;

e) le visite ad apparecchio proveniente dall'estero, prima della sua messa in funzione;

f) le visite richieste dall'utente per ottenere la dichiarazione di esonero;

g) le visite richieste dall'utente a seguito di anormalità di funzionamento o di avarie dell'apparecchio;

h) la prova idraulica, oltre quella di scadenza decennale, la cui necessità sia riconosciuta dall'Associazione.

(3) Per superficie riscaldata si intende quella definita dall'art. 15 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824. Nel computo della superficie riscaldata non si tiene conto della superficie dell'eventuale surriscaldatore nè di quella dell'eventuale economizzatore facente parte integrante della caldaia, va invece considerata, aggiungendola a quella del generatore, la superficie dell'eventuale economizzatore vaporizzante.

Quando si tratti di caldaie valutate per la loro potenzialità anzichè per la superficie riscaldata, quest'ultima, agli effetti della tariffa, si ottiene dividendo per 40 la cifra che rappresenta la potenzialità normale oraria di vapore, espressa in chilogrammi.

(4) La produzione di vapore per m² di superficie riscaldata e per ora si ottiene dividendo la potenzialità (a carico normale) in kg. del generatore per la superficie in m² del generatore stesso.

(5) Per locomobili agricole, agli effetti della presente tariffa, si intendono le sole locomobili utilizzate in aziende agricole.

(6) Sono assimilati ai recipienti di vapore: i desurriscaldatori, gli scaricatori e separatori di condense, i disoliatori, i barilotti ricevitori e distributori di vapore, gli alimentatori automatici, che siano soggetti a controllo in forza del regio decreto 4 giugno 1942, n. 1312, nonchè i preriscaldatori di nafta o gli economizzatori nettamente distinti dai generatori cui servono od a servizio di più caldaie.

(7) Per capacità di un recipiente si intende la sua capienza, se chiuso, o quella che può occupare la materia da elaborare sommata con quella del fluido che la riscalda, se aperto.

(8) Sono assimilati a questa categoria: i recipienti facenti parte di impianti frigoriferi: i recipienti per la produzione di acque gassate; gli apparecchi per acetilene di cui al decreto ministeriale 2 ottobre 1935; i barilotti ricevitori o distributori di gas; i recipienti intermediari di motrici o compressori, gli estintori di incendi che sono soggetti a controllo in forza del regio decreto 4 giugno 1942, n. 1312.

TARIFFA III

Visite per l'accertamento di demolizione o di modificazione d'uso (1)

Per gli apparecchi che subiscano una visita per l'accertamento di demolizione o di modificazione d'uso, è dovuto il seguente contributo:

per ogni verifica . . . . L. 850

---

(1) Art. 46, lettera g) e 73 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824.

TARIFFA IV

Visite e prove di recipienti per il trasporto, su via ordinaria e con mezzi privati, di gas compressi, liquefatti o disciolti (1)

Oltre ai contributi stabiliti dalla presente tariffa, è dovuto il rimborso del trattamento di missione, per ogni tecnico incaricato del sopralluogo, nonchè il rimborso delle spese eventuali per trasporto di strumenti.

Se nello stesso sopralluogo il tecnico dell'Associazione esegue più operazioni per conto di diverse ditte, gli importi da addebitare sono ripartiti proporzionalmente al tempo impiegato.

1. Recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti (bombole e bidoni).

1.1. Verifiche e prove per il rilascio del certificato di approvazione (visite di costruzione) o del certificato di revisione (visite di revisione):

1.1.1. bombole e bidoni fino a 5 litri di capacità per ogni recipiente . . . . L. 35

1.1.2. oltre 5 fino a 80 litri di capacità:

1.1.2.1. bombole:

per i primi 100 recipienti di una partita e per ogni recipiente . . . . » 150

dal 101° recipiente di una partita e per ogni recipiente . . . . » 100

1.1.2.2. bidoni:

per i primi 500 recipienti di una partita e per ogni recipiente . . . . L. 85

dal 501° recipiente di una partita e per ogni recipiente . . . . » 60

1.1.3. bombole e bidoni oltre 80 fino a 200 litri di capacità, per ogni recipiente . . . . . » 700

1.1.4 bombole e bidoni oltre 200 fino a 500 litri di capacità, per ogni recipiente . . . . . » 2.000

1.1.5. bombole e bidoni oltre 500 fino a 800 litri di capacità, per ogni recipiente . . . . . » 4.000

1.1.6. bombole e bidoni oltre 800 fino a 1.500 litri di capacità, per ogni recipiente . . . . » 6.700

1.1.7. bombole e bidoni oltre 1.500 fino a 5.000 litri di capacità, per ogni recipiente . . . . » 9.300

1.1.8. bombole e bidoni oltre 5.000 fino a 10.000 litri di capacità, per ogni recipiente . . . » 14.300

1.1.9. bombole e bidoni oltre 10.000 litri di capacità, per ogni recipiente . . . . » 20.500

Per i recipienti di cui ai punti 1.1.3; 1.1.4; 1.1.5. del medesimo tipo, presentati insieme all'approvazione e verificati nella stessa giornata, i contributi sono ridotti come di seguito indicato:

dall'11° al 30° recipiente: riduzione del 50%;
dal 31° recipiente in poi: riduzione del 75%.

2. Prove di scoppio e prove meccaniche relative ai recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti:

per ogni prova di scoppio . . . . . . L. 3.000
per ogni serie di prove meccaniche . . . » 6.000

3. Contribuzione minima per i sopralluoghi relativi ai recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti.

Per ogni sopralluogo effettuato presso una ditta per le verifiche e prove di cui ai precedenti punti 1. e 2., per visite di accertamento, per prove e indagini speciali (quali prove di elasticità, endoscopiche, magnetoscopiche, ecc.), è dovuta la contribuzione minima di seguito indicata:

per un tempo fino a 2 ore . . . . . L. 5.250
per un tempo oltre 2 fino a 4 ore . . . » 10.500
per un tempo oltre 4 fino a 8 ore . . . » 21.000
per un tempo oltre 8 ore . . . . . . » 31.500
per prestazioni che comportano una missione continuativa di più di una giornata, per ogni 24 ore . . . . » 42.000

Nel computo del tempo va considerato quello occorrente all'operatore per il viaggio di andata e ritorno fra la sua sede di ufficio e il luogo ove trovasi l'apparecchio da verificare.

4. Esame dei progetti relativi ai recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti.

Per l'esame del progetto del prototipo di recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti, di capacità superiore a 80 litri, sono dovuti i seguenti contributi:

per capacità oltre 80 fino a 200 litri . . . L. 750
per capacità oltre 200 fino a 800 litri . . . » 1.500
per capacità oltre 800 fino a 1.500 litri . . . » 4.500
per capacità oltre 1.500 litri . . . . . . » 7.500

5. Bidoni per ossigeno terapeutico, recipienti trasportabili per acqua gassata - verifiche di approvazione o di revisione:

per ogni recipiente fino al 4° . . . . . . L. 700
per ogni recipiente in più, oltre i primi 4, purchè la verifica abbia potuto eseguirsi nella stessa giornata . . . . » 300

---

(1) Art. 44 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824.

TARIFFA V

Prove di materiali - Collaudo valvole e tubi (1)

Oltre ai contributi stabiliti dalla presente tariffa, è dovuto il rimborso del trattamento di missione, per ogni tecnico incaricato del sopralluogo, nonchè il rimborso delle spese eventuali per trasporto di strumenti.

Per le verifiche e prove sui materiali (quali: prelievo dei provini, esecuzione di punzonature, assistenza alle prove meccaniche, esame delle radiografie, esami magnetoscopici, esami

con liquidi penetranti, indagini con sistema ad ultrasuoni con apparecchiatura fornita dall'utente ed analoga), collaudo valvole e tubi, sono dovuti i contributi appresso stabiliti:

per un tempo fino a due ore	L.	5.250
per un tempo oltre 2 fino a 4 ore	»	10.500
per un tempo oltre 4 fino a 8 ore	»	21.000
per un tempo oltre 8 ore	»	31.500
per prestazioni che comportano una missione continuativa di più di una giornata, per ogni 24 ore	»	42.000

Nel computo del tempo va considerato quello occorrente all'operatore per il viaggio di andata e ritorno fra la sua sede di ufficio e il luogo ove vengono effettuate le operazioni, nonchè quello necessario per l'esame della pratica, per la predisposizione dei documenti e per la redazione dei rapporti.

Per le indagini non distruttive dei materiali, con sistema ad ultrasuoni, eseguite con apparecchiatura fornita dall'Associazione, i contributi di cui sopra sono raddoppiati.

Se nello stesso sopralluogo il tecnico dell'Associazione esegue più operazioni per conto di diverse ditte, gli importi da addebitare sono ripartiti proporzionalmente al tempo impiegato.

La presente tariffa si applica anche per le verifiche e prove sui materiali e per i collaudi di valvole e tubi, nonchè per le verifiche e prove di costruzione eseguite, a richiesta, all'estero.

La presente tariffa si applica, inoltre, per le verifiche e prove di costruzione eseguite ad apparecchi a pressioni destinati a far parte di circuiti attivi di impianti nucleari (contenitori del reattore, scambiatori di calore generatori di vapore, etc.) o di contenitori esterni di impianti nucleari.

---

(1) Art. 11 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824; regio decreto 4 giugno 1942, articolo unico, ultimo comma.

TARIFFA VI

Bolli di prova, libretti matricolari, dichiarazioni di esonero, certificati di approvazione, libretti delle prove e verifiche, estratto regolamentare degli obblighi dei conduttori di generatori di vapore, avvisi di pagamento, esame dei progetti (1).

1. Bolli, libretti, dichiarazioni e certificati.

1.1. per ogni bollo di prova	L.	450
per i recipienti costituiti da una serie di bombole, per ogni bollo di prova:		
per le prime 10 bombole	»	450
dalla 11ª in poi	»	250
1.2. per il rilascio di ogni libretto matricolare di apparecchi a pressione	»	1.500
1.3. per il rilascio di ogni libretto matricolare di bombola fissa	»	1.000
per i recipienti costituiti da una serie di bombole, per ogni libretto matricolare di bombola fissa:		
per le prime 10 bombole	»	1.000
dalla 11ª in poi	»	600
1.4. per il rilascio di ogni scheda di apparecchi esonerabili	»	1.000
1.5. per ogni libretto di continuazione	»	750
1.6. per ogni dichiarazione di esonero dalla sorveglianza prevenzionistica (oltre il rimborso della prescritta marca da bollo)	»	900
1.7. per il rilascio di ogni libretto delle prove e verifiche di recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti di capacità superiore a 1.500 litri	»	1.500
1.8. per il rilascio dei certificati di approvazione di recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti di capacità fino a 1.500 litri, per ogni recipiente	»	45
1.9. per ogni esemplare dell'estratto a stampa degli obblighi regolamentari dei conduttori di generatori di vapore	»	750

Per il rilascio di duplicati di certificazioni, si applicano i contributi relativi al rilascio della corrispondente certificazione originale.

Le spese postali per l'invio degli attestati e degli avvisi di pagamento sono a carico del destinatario.

2. Esame progetti.

Per l'esame dei progetti relativi alla costruzione di apparecchi a pressione sono dovuti i seguenti contributi:

2.1. Generatori e macchine da caffè:

2.1.1. con produzione di vapore a carico normale fino a 100 t/h:

fino a 1 m² e macchine da caffè	L.	1.500
oltre 1 fino a 10 m²	»	3.000
oltre 10 fino a 50 m²	»	5.200
oltre 50 fino a 100 m²	»	9.000
oltre 100 fino a 500 m²	»	18.000
oltre 500 fino a 1000 m²	»	29.500
oltre 1000 m², per ogni 500 m² in più o frazione, in aggiunta alla tariffa della classe precedente (L. 29.500)	»	7.500

2.1.2. con produzione di vapore a carico normale superiore a 100 t/h:

oltre 100 fino a 150 t/h	»	120.000
oltre 150 t/h, per ogni 50 t/h in più o frazione, in aggiunta alla tariffa della classe precedente (L. 120.000)	»	15.000

2.2. Recipienti a pressione di vapore o di gas, esclusi quelli adibiti al trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti:

fino a 300 litri di capacità	L.	900
oltre 300 fino a 1.000 litri	»	1.500
oltre 1.000 fino a 2.000 litri	»	3.000
oltre 2.000 fino a 5.000 litri	»	4.500
oltre 5.000 fino a 10.000 litri	»	7.500
oltre 10.000 fino a 50.000 litri	»	12.000
oltre 50.000 litri, per ogni 10.000 litri in più o frazione, fino ad un massimo computabile di 3.000 m³ ed in aggiunta alla tariffa della classe precedente (L. 12.000)	»	3.000

La tariffa di cui al punto 2. è applicata per l'esame di progetti semplici; per l'esame di progetti complessi, invece, essa è raddoppiata.

La tariffa di cui al punto 2. è ugualmente raddoppiata quando trattasi di progetti di apparecchi destinati a far parte di circuiti attivi di impianti nucleari.

I contributi di cui al punto 2. sono dovuti una sola volta quando il progetto esaminato debba valere per la costruzione di più apparecchi.

---

(1) Articoli 5 a 9, 33, 44, 54, 67 a 72 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824 e art. 2 della legge 25 luglio 1941, n. 1041.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BOSCO

Visto, *il Ministro per l'industria ed il commercio*
MEDICI

TABELLA *D*

Quote annue per il servizio di controllo sulla combustione (1)

TARIFFA UNICA

Per ogni impianto termico preso in consegna, attivo o di riserva (anche se di fatto non funzionante), sottoposto a sorveglianza, è dovuta la seguente quota annua:

1. per *ogni generatore di vapore*:

fino a 25 t/h	L.	2.700
oltre 25 fino a 100 t/h	»	5.400
oltre 100 t/h	»	10.700
2. per ogni generatore di vapore installato in centrali termoelettriche, facente parte di un gruppo di potenza superiore a 25.000 kW	»	21.000
3. per ogni motrice fissa:		
fino a 5.000 kW	»	1.500
oltre 5.000 kW	»	4.500

4. per ogni gruppo turboalternatore di potenza superiore a 25.000 kW . . . . L. 10.500

5. per ogni forno da calce, laterizi, materiali refrattari . . . . » 2.250

6. per ogni forno da vetro, ceramica, cemento, siderurgico o metallurgico, da cokeria o da officina gas, per industria chimica o petrolifera . . . » 8.200

7. per ogni gassogeno separato o per ogni altro tipo di forno . . . . » 5.200

8. per ogni impianto di riscaldamento . . » 3.000

Nulla è dovuto per gli impianti dichiarati inattivi.

---

(1) Art. 24, lett. b) dello statuto approvato con regio decreto 23 dicembre 1926 n. 2339, art. 107, comma 4°, art. 108, comma 2°, 3° e 4°, del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BOSCO

Visto, *il Ministro per l'industria ed il commercio*
MEDICI

TABELLA *E*

Proventi per il servizio di controllo sulla combustione (1)

TARIFFA I

Prima verifica e presa in consegna dell'apparecchio od impianto di combustione - Visita per cessione

1. per ogni generatore di vapore:
   - fino a 25 t/h . . . . L. 5.200
   - oltre 25 fino a 100 t/h . . . . » 11.000
   - oltre 100 t/h . . . . » 21.000

2. per ogni generatore di vapore installato in centrali termoelettriche, facente parte di un gruppo di potenza superiore a 25.000 kW . . . . . . » 41.500

3. per ogni motrice fissa:
   - fino a 5.000 kW . . . . » 5.200
   - oltre 5.000 kW . . . . » 10.500

4. per ogni gruppo turboalternatore di potenza superiore a 25.000 kW . . . . » 21.000

5. per ogni forno da calce, laterizi, materiali refrattari . . . . » 10.500

6. per ogni forno da vetro, ceramica, cemento, siderurgico o metallurgico, da cokeria o da officina gas, per industria chimica o petrolifera . . . » 21.000

7. per ogni gassogeno separato o per ogni altro tipo di forno . . . . » 16.000

8. per ogni impianto di riscaldamento . . . » 5.200

I contributi stabiliti dalla presente tariffa sono dovuti anche per ogni apparecchio od impianto di combustione che sia stato oggetto di visita per cessione.

Se l'apparecchio od impianto ha subito nello stesso anno tanto la visita di prima verifica e presa in consegna, quanto la visita di cessione, sono dovuti due volte i contributi di cui sopra, salvo che le due visite siano state effettuate nello stesso sopralluogo, nel qual caso il contributo è dovuto una sola volta.

Se l'apparecchio od impianto, all'atto della presa in consegna, è denunciato dal consortista quale permanentemente inattivo, i contributi sopra stabiliti sono ridotti del 50%, salvo l'obbligo del consortista medesimo di corrispondere l'integrazione per l'intero contributo nel caso che l'apparecchio od impianto venga successivamente riattivato.

L'applicazione della presente tariffa esclude, per l'anno in corso, quella della tabella *D*, tariffa unica.

---

(1) Art. 4, lett. b), del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; articoli 86 a 103 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824.

TARIFFA II

Indagini e prove obbligatorie per il controllo della combustione (1)

Oltre ai contributi stabiliti dalla presente tariffa, è dovuto il rimborso del trattamento di missione, per ogni tecnico incaricato delle indagini e prove, nonchè il rimborso delle spese per trasporto di strumenti.

Per le indagini e prove obbligatorie di controllo termico eseguite su un apparecchio od impianto di combustione, è dovuto:

1. per un tempo fino a 8 ore . . . . . . L. 21.000
   per un tempo oltre 8 ore . . . . . . » 31.500
   per prestazioni che comportano una missione continuativa di più di una giornata, per ogni 24 ore . . . . » 42.000

2. per analisi del combustibile (2) . . . . » 7.500

Nel computo del tempo, va considerato quello occorrente all'operatore per il viaggio di andata e ritorno fra la sua sede di ufficio e il luogo ove trovasi l'apparecchio soggetto ad indagine.

La presente tariffa si applica anche per i sopralluoghi effettuati dai tecnici dell'Associazione per la predisposizione delle indagini e prove, nonchè per le indagini e prove preliminari.

I contributi di cui al punto 1, sono maggiorati del 50% quando si tratti di lavoro eseguito in giorni festivi.

I contributi di cui ai punti 1 e 2, sono inoltre maggiorati del 50% quando si tratti di prove di collaudo, cioè di verifica delle garanzie promesse dal costruttore e dall'installatore dell'impianto termico.

Per le relazioni delle indagini e prove effettuate, per l'elaborazione dei dati e per le calcolazioni, sono dovute, oltre al rimborso delle spese vive per riproduzione di documenti e disegni, L. 21.000 per ogni giornata di lavoro necessaria a ciascun tecnico.

---

(1) Articoli 93 e 100 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, modificati con regio decreto 27 marzo 1930, n. 441.

(2) Le analisi del combustibile saranno addebitate quando, per la compilazione della relazione delle prove, occorra l'analisi immediata del combustibile impiegato nelle prove stesse e degli eventuali residui solidi della combustione. Qualora occorresse, per prove speciali, anche l'analisi elementare del combustibile, l'addebito sarà raddoppiato.

TARIFFA III

Documenti matricolari - Dichiarazioni di esonero - Avvisi di pagamento - Istruttorie ed autorizzazioni dei progetti di impianti termici (1).

1. Documenti matricolari - Dichiarazioni di esonero.

Sono dovuti i seguenti contributi:
- per ogni documento matricolare . . . . L. 1.500
- per ogni documento matricolare di continuazione . . . . » 750
- per ogni dichiarazione di esonero dal controllo termico (oltre il rimborso della prescritta marca da bollo) . . . . . . » 900

Le spese postali per l'invio dei documenti e degli avvisi di pagamento sono a carico del destinatario.

2. Istruttorie ed autorizzazioni dei progetti di impianti termici di nuova installazione, di modifiche o trasformazione.

Sono dovuti i seguenti contributi:

2.1. Per ogni progetto . . . . L. 15.000

2.2. Per ogni unità termica non esonerabile prevista nel progetto:

2.2.1. per ogni generatore di vapore:
- fino a 25 t/h . . . . » 7.500
- oltre 25 fino a 100 t/h . . . . » 15.000
- oltre 100 t/h . . . . » 29.500

2.2.2. per ogni generatore di vapore per centrali termoelettriche, facente parte di un gruppo di potenza superiore a 25.000 kW . . . . . . » 59.000

2.2.3. per ogni motrice fissa:
- fino a 5.000 kW . . . . » 7.500
- oltre 5.000 kW . . . . » 15.000

2.2.4. per ogni gruppo turboalternatore di potenza superiore a 25.000 kW . . . L. 59.000

2.2.5. per ogni forno da calce, laterizi, materiali refrattari . . » 15.000

2.2.6. per ogni forno da vetro, ceramica, cemento, siderurgico o metallurgico, da cokeria o da officina gas, per industria chimica o petrolifera » 37.500

2.2.7. per ogni gassogeno separato o per ogni altro tipo di forno . . . » 29.500

---

(1) Articoli 15 e 18 del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; articoli 81 a 85, 101 e 103 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824 e art. 2 della legge 25 luglio 1941, n. 1041.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BOSCO

Visto, *il Ministro per l'industria ed il commercio*
MEDICI

TABELLA *F*

Apparecchi a pressione facenti parte di impianti nucleari

TARIFFA UNICA
Quote annue per il servizio di prevenzione contro gli infortuni

1. Apparecchi a pressione inseriti in circuiti non attivi degli impianti nucleari: si applicano, in relazione al tipo ed alla capacità di ciascun apparecchio, le tariffe corrispondenti previste dalla tabella *B*, tariffa I.

2. Apparecchi a pressione inseriti nei circuiti attivi degli impianti nucleari (contenitori del reattore, scambiatori di calore generatori di vapore, etc.): si applica, in relazione alla capacità dell'apparecchio, la tariffa corrispondente prevista dalla tabella *B*, tariffa I, punto 2., maggiorata del 50%.

3. Per le visite ai contenitori esterni degli impianti nucleari, sono dovuti i contributi di seguito indicati:

per un tempo fino a 4 ore L. 10.500
per un tempo oltre 4 fino a 8 ore » 21.000
per un tempo oltre 8 ore » 31.500
per prestazioni che comportano una missione continuativa di più di una giornata, per ogni 24 ore » 42.000

Nel computo del tempo va considerato quello occorrente all'operatore per il viaggio di andata e ritorno fra la sua sede di ufficio e il luogo ove vengono effettuate le operazioni.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BOSCO

Visto, *il Ministro per l'industria ed il commercio*
MEDICI

TABELLA *G*

Proventi per le prove e verifiche sulle autobotti, autocisterne ed affini (1)

TARIFFA UNICA

Oltre ai contributi stabiliti dalla presente tariffa, è dovuto il rimborso del trattamento di missione, per ogni tecnico incaricato del sopralluogo, nonchè il rimborso delle spese eventuali per il trasporto di strumenti.

1. Verifica presso i costruttori (visita del recipiente, verifica degli accessori, prove di ermeticità); prima verifica di revisione presso l'utente (visita del recipiente, verifica degli accessori, prove di ermeticità); verifica annuale di revisione presso l'utente (prove di ermeticità).

Per ogni autobotte, autocisterna ed affini sono dovuti, per ciascuna verifica, i seguenti contributi:

fino a 1.000 litri di capacità totale . . . L. 2.250
oltre 1.000 fino a 5.000 litri . . . . . » 3.450
oltre 5.000 fino a 10.000 litri . . . . . » 5.000
oltre 10.000 fino a 15.000 litri . . . . . » 7.500
oltre 15.000 litri . . . . » 9.700

2. Rilascio del libretto matricolare . . . . » 1.500

---

(1) Norme di sicurezza per il trasporto di olii minerali decreto ministeriale 31 luglio 1934, articoli 77 e 78.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BOSCO

Visto, *il Ministro per l'industria ed il commercio*
MEDICI

TABELLA *H*

Proventi per attività speciali facoltative (1)

TARIFFA UNICA
Verifiche, prove, servizi e prestazioni speciali

1. Prove di rendimento, di consumo e di determinazione di potenza su unità termiche di qualsiasi specie.

Sono dovuti i contributi ed i rimborsi previsti dalla tariffa II della tabella *E*, salvo quanto qui di seguito indicato:

per le analisi del combustibile si applicano le tariffe della tabella I;

per le prove di collaudo si applica una maggiorazione del 100%.

2. Presa di campione di un combustibile.

Per la presa di campione di un combustibile, la quale richieda uno speciale sopralluogo, è dovuto oltre ai contributi appresso stabiliti, il rimborso del trattamento di missione, per ogni tecnico, nonchè il rimborso delle spese eventuali per trasporto di strumenti:

per un tempo fino a 4 ore . . . . . L. 10.500
per un tempo oltre 4 fino ad 8 ore . . . » 21.000
per un tempo oltre 8 ore . . . . . . » 31.500
per prestazioni che comportano una missione continuativa di più di una giornata, per ogni 24 ore . . . . » 42.000

Nel computo del tempo va considerato quello occorrente all'operatore per il viaggio di andata e ritorno fra la sua sede di ufficio e il luogo ove trovasi il campione da prelevare.

I contributi di cui sopra si devono intendere al netto delle spese per manovalanza, eventuale affitto dei locali, fornitura di sacchetti o barattoli etc.

3. Verifiche e prove extra-regolamentari - Verifiche e prove ad apparecchi totalmente esonerati.

Per ogni apparecchio a pressione totalmente esonerato, per il quale il consortista richieda all'Associazione, assumendone impegno per almeno un triennio, di sottoporlo annualmente ad una visita interna o ad un prova a caldo, il consortista è tenuto a corrispondere la quota annua relativa stabilita dalla tabella *B* della tariffa I.

4. Altre verifiche e prove extra regolamentari.

Per ogni altra verifica o prova richiesta dal consortista oltre a quelle regolamentari, si applicano le tariffe (quote, contributi ed eventuali rimborsi di spesa) stabilite dalle precedenti tabelle per le verifiche e prove regolamentari, maggiorate del 50%.

5. Nolo.

Nolo di una pompa per l'esecuzione di prove idrauliche: per ogni giornata . . . . . L. 450
Nolo di una pompa per l'esecuzione di prove idrauliche ad alta pressione di bombole o recipienti analoghi: per ogni giornata . . . » 900

Oltre alle quote suddette, è dovuto il rimborso delle spese di trasporto dell'apparecchio.

Il pagamento delle somme di cui sopra è dovuto anche se la prova non abbia avuto luogo per fatto della ditta interessata.

---

(1) Art. 4, lettera c), del regio decreto-legge 9 luglio 1928, n. 1331; art. 25 e 27 dello statuto dell'A.N.C.C., approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BOSCO

Visto, *il Ministro per l'industria ed il commercio*
MEDICI

TABELLA I

Operazioni e prove del laboratorio chimico e del laboratorio fisico

Per ognuna delle operazioni e prove contemplate dalle seguenti tariffe sono dovuti i contributi qui di seguito stabiliti.

TARIFFA I

Operazioni del laboratorio chimico

1. Analisi combustibili solidi.

Preparazione del campione per l'analisi	L.	800
Granulometria ad un dato crivello o setaccio	»	800
Umidità	»	1.500
Ceneri	»	1.500
Materie volatili	»	1.700
Zolfo totale	»	3.900
Zolfo combustibile	»	3.000
Carbonio	»	8.700
Idrogeno	»	8.700
Carbonio e idrogeno	»	11.500
Azoto	»	4.500
Potere calorifico Mahler, superiore	»	3.800
Potere calorifero Mahler, inferiore	»	15.000
Indice di libero rigonfiamento	»	3.000
Analisi immediata e comune:		
preparazione campione, umidità, ceneri, materie volatili, carbonio fisso	»	5.200
preparazione campione, umidità, ceneri, materie volatili, carbonio fisso più potere calorifico superiore	»	8.100
preparazione campione, umidità, ceneri, materie volatili, carbonio fisso più potere calorifico superiore e zolfo totale	»	11.500
preparazione campione, umidità, ceneri, materie volatili, carbonio fisso più potere calorifico superiore e zolfo totale più carbonio, idrogeno (analisi elementare) e p.c.i.	»	21.000
preparazione campione, umidità, ceneri, materie volatili, carbonio fisso più indice di libero rigonfiamento	»	7.000
Dilatometro:		
solo valori percentuali	»	9.000
con diagramma	»	9.700
Fusibilità delle ceneri, rammollimento, fusione, fluidificazione, con riproduzione fotografica dell'intero processo:		
in atmosfera ossidante	L.	18.000
in atmosfera riducente	»	22.500
Distillazione a bassa temperatura in storta Fischer con indicazione delle rese in:		
acqua totale; acqua di piroscissione; catrame; semicoke; gas	»	12.000
Acidi umici	»	12.000
Cere + resine	»	10.500
Potere igroscopico	»	12.000
Indice di polverizzazione (Indice Hardgrove)	»	12.000

2. Analisi combustibili liquidi e lubrificanti.

Peso specifico (con areometro)	L.	800
Acqua	»	1.800
Sostanze estranee	»	1.800
Viscosità Engler ad una data temperatura	L.	1.400
Viscosità cinematica ad una data temperatura	»	1.800
Punto di infiammabilità	»	1.800
Temperatura di accensione	»	1.800
Acidità organica	»	1.800
Acidità minerale	»	500
Alcalinità	»	500
Punto di scorrimento	»	1.500
Ceneri	»	1.800
Zolfo totale	»	3.900
Carbonio	»	8.700
Idrogeno	»	8.700
Carbonio e idrogeno	»	11.500
Residuo carbonioso Conradson	»	2.300
Numero di cetano (calcolato)	»	4.500
Potere calorifico Mahler, superiore	»	3.800
Potere calorifico Mahler, inferiore	»	15.000
Analisi immediata e comune.		
acqua, densità, viscosità Engler, potere calorifico	»	7.000
acqua, densità, viscosità Engler, potere calorifico p.u zolfo totale	»	11.000
acqua, densità, viscosità Engler, potere calorifico più zolfo totale più carbonio, idrogeno (analisi elementare) e p.c.i.	»	19.500
Distillazione	»	3.300
Asfalto duro	»	3.800
Prova di alterabilità degli olii lubrificanti	»	4.500
Punto di anilina	»	4.500
Indice Diesel	»	5.200

3. Analisi combustibili gassosi.

Determinazione del titolo in:		
anidride carbonica	L.	2.300
ossigeno	»	2.300
idrogeno	»	6.800
azoto	»	3.000
Analisi tecnica con determinazione di:		
anidride carbonica; idrocarburi non saturi; ossigeno, ossido di carbonio, idrogeno, metano, idrocarburi superiori (tutti come etano): e inoltre (calcolati dall'analisi):		
peso specifico, densità, potere calorifico superiore e inferiore	»	7.500
Densità (Schilling)	»	3.000
Potere calorifico superiore e inferiore, determinato con calorimetro Junkers	»	4.500

4. Analisi acque industriali.

Analisi tecnica:		
acque naturali (brute) o di caldaia: pH; solidi totali disciolti; durezza totale; carbonatica (temporanea) o acarbonatica (permanente); durezza calcica e magnesiaca; alcalinità totale, alla fenoftaleina (p) e al metilarancio (m); cloruri; solfati; fosfati; ferro; silice; allumina:		
per ogni campione	L.	5.200
acque depurate o di condensa: pH; solidi totali disciolti; durezza totale; cloruri, solfati, fosfati, silice:		
per ogni campione	»	2.300
le analisi di cui ai due precedenti punti complessivamente per i 4 campioni di acque (brute, di caldaia, depurate e di condensa)	»	12.000
Sostanze sospese	»	2.300
Solidi totali disciolti	»	1.500
Residuo fisso a 105 e 180 °C	»	3.000
Durezza:		
totale	»	1.500
permanente	»	1.500
temporanea	»	3.000
da calcio	»	1.500
da magnesio	»	1.500
Alcalinità totale	»	1.500
Alcalinità fenoftaleina (p) e metilarancio (m)	»	2.300
Calce	»	3.000
Magnesia	»	3.000
Silice	»	3.000
Solfati	»	3.000

Cloruri	L. 3.000
Fosfati	» 3.000
Ferro	» 3.000
Allumina	» 3.000
Ossigeno	» 3.000
Anidride carbonica:	
libera	» 2.300
semicombinata	» 3.000
Sostanze organiche (indice di permanganato)	» 2.300
pH	» 800
Conducibilità	» 800

5. Analisi incrostazioni di caldaie.

Preparazione del campione per l'analisi	» 1.500
Umidità	» 1.500
Perdita alla calcinazione	» 1.500
Silice	» 3.000
Ferro	» 3.000
Allumina	» 3.000
Calcio	» 3.000
Magnesio	» 3.000
Rame	» 3.000
Fosfati	» 3.000
Cloruri	» 3.000
Solfati	» 3.000
Carbonati	» 3.000

6. Analisi materiali refrattari.

Preparazione del campione per l'analisi	» 2.300
Umidità	» 2.300
Perdita alla calcinazione	» 2.300
Silice	» 3.000
Ferro	» 3.000
Allumina	» 3.000
Titanio	» 3.000
Calce	» 3.000
Magnesia	» 3.000

7. Analisi acciai.

Preparazione del campione per l'analisi	» 2.300
Carbonio totale	» 3.800
Zolfo	» 3.000
Fosforo	» 3.000
Silicio	» 3.000
Manganese	» 3.000
Cromo	» 3.000
Nichel	» 3.000
Molibdeno	» 4.500
Tungsteno	» 4.500
Cobalto	» 6.000
Vanadio	» 4.500
Rame	» 3.000

Per analisi di materiali non ferrosi od altre determinazioni non in elenco, le tariffe dovranno essere concordate preventivamente con l'A.N.C.C.

TARIFFA II

Operazioni e prove del laboratorio fisico

(Centro termotecnico sperimentale)

1. Prove ed esami sui materiali metallici.

Taglio alla sega su lamiera per la preparazione di provette, per ogni taglio:

fino a 10 mm di spessore	L. 600
oltre 10 fino a 15 mm di spessore	» 750
oltre 15 fino a 20 mm di spessore	» 850
oltre 20 fino a 25 mm di spessore	» 1.100
oltre 25 fino a 30 mm di spessore	» 1.300
oltre 30 fino a 35 mm di spessore	» 1.500
oltre 35 fino a 40 mm di spessore	» 1.700
oltre 40 fino a 50 mm di spessore	» 1.900
oltre 50 fino a 60 mm di spessore	» 2.200
oltre 60 fino a 80 mm di spessore	» 2.600
oltre 80 fino a 100 mm di spessore	» 3.000
oltre 100 mm di spessore	» 3.600

Confezione di una provetta di trazione piatta:	
fino a 10 mm di spessore	L. 2.300
oltre 10 fino a 20 mm di spessore	» 2.600
oltre 20 fino a 30 mm di spessore	» 2.900
oltre 30 fino a 40 mm di spessore	» 3.200
oltre 40 fino a 50 mm di spessore	» 3.500
Confezione di una provetta di trazione cilindrica a teste liscie	» 3.000
Confezione di una provetta di trazione con attacchi speciali a vite per prove a caldo	» 4.900
Confezione di una provetta di trazione speciale con attacchi a vite e risalti, per prove a caldo e di viscosità	» 6.000
Confezione di una provetta di resilienza	» 1.500
Confezione di una provetta di piega	» 800
Confezione di una provetta di schiacciamento	» 800

2. Prove meccaniche.

Prova di trazione a temperatura ordinaria (snervamento, rottura, allungamento, strizione)	L. 2.400
Prova di trazione a temperatura ordinaria (con determinazione del limite di elasticità convenzionale 0,2% a mezzo di estensimetro)	» 3.900
Prova di resilienza	» 800
Prova di piegamento	» 1.200
Prova di schiacciamento	» 1.200
Prova di piegamento su provetta riscaldata a 650 °C e raffreddata in acqua a 28 °C	» 1.800
Prova di durezza Brinell e Rockwell	» 800
Prova di imbutitura su lamierini (fino a 4 mm di spessore)	» 1.400
Prova di trazione rapida a caldo (snervamento, rottura, allungamento, strizione)	» 9.000
Prova di trazione rapida a caldo (con determinazione del limite di elasticità convenzionale 0,2% a mezzo di estensimetro)	» 11.500
Prova di trazione a temperatura inferiore all'ordinaria e fino alla temperatura dell'azoto liquido (snervamento, rottura, allungamento, strizione)	» 9.000
Prova di trazione a temperatura inferiore all'ordinaria e fino alla temperatura dell'azoto liquido (con determinazione del limite di elasticità convenzionale 0,2% a mezzo di estensimetro)	» 11.500
Prova di resilienza a temperatura inferiore all'ordinaria (fino alla temperatura dello azoto liquido)	» 3.000
Prova di controllo del limite di scorrimento viscoso	» 27.000
Determinazione del limite di scorrimento viscoso (con l'esecuzione di tre prove)	» 68.000

3. Esami vari.

Preparazione di campioni per l'esame microscopico e macroscopico	» 2.300
Esame microscopico di metalli ferrosi (descrizione)	» 6.000
Esame microscopico di metalli ferrosi (con fotografia)	» 7.500
Esame macroscopico di metalli ferrosi (descrizione)	» 6.800
Esame macroscopico di metalli ferrosi (con fotografia)	» 8.200
Fotografia diretta (una copia)	» 3.000
per ogni copia in più	» 900
Analisi spettrografica qualitativa	» 9.700
Analisi spettrografica quantitativa, per ogni elemento	» 6.000
Ricottura o normalizzazione	» 5.200
Trattamento termico (temperatura e rinvenimento)	» 6.800
Indagine strutturale con raggi Rontgen (Debye Sheerrer) per ogni indagine	» 9.000

4. Operazioni di taratura.

Taratura delle coppie termoelettriche con il sistema di confronto con coppia campione:

per ogni punto	L.	1.200
con il sistema di metalli fusi (per coppia campione) per ogni punto	»	4.500

Taratura dei manometri e vacuometri di precisione:

manometri - taratura su 5 punti:		
per pressioni fino a 25 kg/cm²	»	1.700
per pressioni fino a 50 kg/cm²	»	2.200
per pressioni oltre 50 kg/cm²	»	2.500
vacuometri	»	1.700

Taratura dei manometri e vacuometri dell'industria:

manometri - taratura su 4 punti:		
per pressioni fino a 20 kg/cm²	»	900
per pressioni fino a 50 kg/cm²	»	1.400
per pressioni oltre 50 kg/cm²	»	1.700
vacuometri	»	900

Taratura dei piccoli manometri per alte pressioni (come quelli montati sui recipienti di gas compressi):

per pressioni fino a 150 kg/cm²	»	550
per pressioni oltre 150 kg/cm²	»	850
Taratura dei manometri montati su recipienti a vapore o piccoli generatori di vapore (con pressioni fino a 5 kg/cm²), non menzionati precedentemente	»	550

Taratura dei manometri e vacuometri dell'industria presentati alla verifica dai fabbricanti, in numero non inferiore a 5 per ogni tipo:

manometri:		
per pressioni fino a 5 kg/cm²	»	450
per pressioni fino a 20 kg/cm²	»	550
per pressioni fino a 50 kg/cm²	»	800
per pressioni oltre 50 kg/cm²	»	1.200
vacuometri	»	550

Taratura dei piccoli manometri (come quelli da applicarsi sui recipienti per gas compressi):

per pressioni fino a 150 kg/cm²	»	450
per pressioni oltre 150 kg/cm²	»	550

5. Radiografie su materiali metallici.

Eseguite presso il Centro Sperimentale, per ogni radiografia:

fino a 20 mm di spessore	L.	3.000
oltre 20 fino a 30 mm di spessore	»	3.300
oltre 30 fino a 40 mm di spessore	»	3.800
oltre 40 fino a 50 mm di spessore	»	4.200
oltre 50 fino a 60 mm di spessore	»	4.500

Eseguite presso terzi:

Oltre ai contributi appresso stabiliti è dovuto il rimborso del trattamento di missione, per ogni tecnico, nonchè il rimborso delle spese per il trasporto e per l'assicurazione degli strumenti.

Per la prima giornata:

fino a 4 ore lavorative (n. 2 operatori)	L.	21.000
oltre 4 fino ad 8 ore lavorative (n. 2 operatori)	»	42.000
per ogni ora di lavoro in più, oltre le 8 (numero 2 operatori)	»	6.000

Per le successive giornate:

per l'intera giornata di 8 ore lavorative (numero 2 operatori)	»	34.000
per frazioni di giornata non superiori alle 8 ore lavorative (n. 2 operatori) per ogni ora	»	4.500
per ogni ora in più di lavoro oltre le 8 (n. 2 operatori)	»	6.000

Nel computo del tempo va considerato anche quello necessario al montaggio e smontaggio delle apparecchiature.

Va, inoltre, rimborsato a parte il costo del materiale sensibile e dei prodotti chimici necessari, in ragione di L. 500 per ogni pellicola radiografica.

Visto: *Il Ministro per l'industria ed il commercio*
MEDICI

Visto: *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BOSCO

(6123)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1964.

Classificazione tra le provinciali di quattro strade in provincia di Enna.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste la legge 12 febbraio 1958, n. 126, e la legge 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1960, n. 29645, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Enna e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano b) sono indicate nello elenco allegato come parte integrante al decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano b) sono comprese le seguenti quattro strade che non sono state classificate provinciali:

1) Bivio Catena-bivio Friddani-Barrafranca: dalla strada provinciale n. 12 all'innesto sulla strada bivio Rostello-bivio Ramata, km. 4+945;

2) Parasporino-Severino-Cannavò: dalla strada provinciale n. 1 per Parasporino e Severino a Cannavò, km. 6+100;

3) Strada di arroccamento sud-est e sud-ovest di Enna: dalla strada provinciale n. 1 al centro abitato di Enna: km. 5+606;

4) Scalo Muglia-ponte Barca di Biancavilla: dalla Strada statale 192 presso lo scalo ferroviario di Muglia alla strada provinciale di Catania « Ponte Simeto-Paternò » presso l'abitato di Biancavilla, km. 13+825;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, e la legge 16 settembre 1960, n. 1014, sono classificate provinciali le quattro strade di cui alle premesse, dell'estesa complessiva di km. 30,476.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1964

Il Ministro: PIERACCINI

(6189)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1964.

Classificazione tra le provinciali di undici strade in provincia di Siracusa.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste la legge 12 febbraio 1958, n. 126, e la legge 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto il decreto ministeriale 9 maggio 1960, n. 18936, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Siracusa e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano b) sono indicate nello elenco allegato come parte integrante al decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano b) sono comprese le seguenti undici strade che non sono state classificate provinciali:

1) Rilievo-Cantera - Capisaldi: dalla progressiva 152+000 della Strada statale 114 al Faro Cantera sulla rada di Augusta, km. 5+900;

2) Timparossa-Cozzo Cisterna - Capisaldi: dallo abitato di Rosolini al confine interprovinciale a quota 381, attraverso le contrade Barbiere-Mezzargento-Cascino, km. 10+500;

3) Reina-Rappis: dalla progressiva 2+500 della strada provinciale in contrada Reina alla progressiva 2+300 della strada provinciale n. 13 in contrada Rappis, km. 9+400;

4) Lentini-Crocifisso-Carlentini-Brugliareto - Capisaldi: dall'abitato di Lentini alla progressiva 6+500 della strada provinciale 48, attraverso la valle del Crocifisso, le contrade San Giovannello e Brugliareto, chilometri 10+500;

5) Agnone-Celsari - Capisaldi: dalla progressiva 7+660 della strada provinciale n. 48 alla strada turistica Siracusa-Catania nei pressi del fiume San Leonardo, km. 4+400;

6) Avola-Sanghitello-Petraro-Cassibile - Capisaldi: dalla progressiva 1+900 della strada provinciale n. 4 alla centrale idroelettrica di Cassibile, dopo avere attraversato le contrade Petraro e Fassio, km. 8+300;

7) Belfronte-Taverna - Tratto da provincializzare: diramazione per la Strada statale 124 al km. 110+000, km. 1+900;

8) Bimmisca-Agliastro-Strada statale 115 con diramazione per Maccari-San Lorenzo Luparello-Passo Corrado - Tratti da provincializzare: diramazione per la strada provinciale n. 19 in contrada San Lorenzo e diramazione per la strada provinciale n. 26 in contrada Luparello, km. 7,500 + 2.200 = km. 9,700;

9) Monticelli-Albinelli-Cannizzoli-San Catrini con diramazione per Pennino - Tratti da provincializzare: diramazione dalla Valle Piombo alla strada provinciale n. 9 in contrada Pennino, km. 3+700;

10) Marcellino-Agliastro-Mulinello-Brucoli - Tratto da provincializzare: tratto iniziale della strada turistica Siracusa-Catania alla Strada statale 193, chilometri 4+300;

11) Marzamemi-Chiaramida - Tratto da provincializzare: dalla progressiva km. 17+300 della strada provinciale n. 19 alla spiaggia di Marzamemi, km. 3+200;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1960, n. 1014, sono classificate provinciali le undici strade di cui alle premesse, della estesa complessiva di km. 71 + 800.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1964

Il Ministro: PIERACCINI

(6191)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1964.

Ricostituzione del Collegio sindacale dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.).

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto l'art. 2 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, che ha istituito il Ministero delle partecipazioni statali;

Visto l'art. 14 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 51, con cui è stato approvato lo statuto dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.);

Considerato che il Collegio sindacale dell'Istituto suddetto è scaduto e che pertanto occorre procedere alla sua ricostituzione;

Viste le designazioni delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

Il collegio sindacale dell'Istituto per la Ricostruzione industriale (I.R.I.) è composto come segue:

Presidente:

Bocci prof. Mario, presidente di sezione della Corte dei conti.

Sindaci effettivi:

Di Ciommo avv. Rocco, sostituto avvocato generale dello Stato;

Cassella dott. Gennaro, ispettore generale, in rappresentanza del Ministero delle partecipazioni statali;

Caccia dott. Giuseppe, ispettore generale capo, in rappresentanza della Ragioneria generale dello Stato;

Persico dott. Giovanni, ispettore generale, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Sindaci supplenti:

De Stefano prof. Antonino, consigliere della Corte dei conti;

Leonardi dott. Attilio, ispettore generale, in rappresentanza della Ragioneria generale dello Stato.

La nomina ha la durata di tre anni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 luglio 1964

Il Ministro: Bo

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1964
Registro n. 3 Partecipazioni statali, foglio n. 352

(6409)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1964.

Delimitazione delle zone, in provincia di Siracusa, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche dal 1° marzo 1962 al 15 marzo 1964.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le leggi 21 luglio 1960, n. 739 e 14 febbraio 1964, n. 38, recanti provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 1 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro

per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1, secondo comma, lettera *a*), della legge 14 febbraio 1964, n. 38, che autorizza la spesa destinata agli interventi preveduti nel citato art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per i danni cagionati alle aziende agrarie dagli eventi naturali di carattere eccezionale durante il periodo dal 1° marzo 1962 al 15 marzo 1964;

Sentiti l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e l'Ispettorato ripartimentale delle foreste per la provincia di Siracusa;

Decreta:

Per la provincia di Siracusa si delimitano, a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone per le calamità naturali e le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 1° marzo 1962 al 15 marzo 1964:

comune di Avola, per le località Fiumara, Cicirata;

comune di Noto, per le località Castelluccio, Scorzaria, Molisena, Bonfalà, Padro, Bonfallura, Piano San Paolo, Fullo, Piana Cardone, Calcicera, Belliscala, Bennini, Bommiscuro, Sichilli, Gerbi, Maccari, Mandra Nuova Scirbia, San Lorenzo, Pogio Fossi, Barracchino, Cipollazza;

comune di Pachino, per le località Carrata, Tiganello, Maucini, Cozzo Pagliaro, Cozzo Filaca, Saiazza, Chiesanuova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 luglio 1964

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(6177)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1964.

Delimitazione delle zone, in provincia di Cosenza, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche dal 1° marzo 1962 al 15 marzo 1964.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le leggi 21 luglio 1960, n. 739 e 14 febbraio 1964, n. 38, recanti provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 1 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1, secondo comma, lettera *a*), della legge 14 febbraio 1964, n. 38, che autorizza la spesa destinata agli interventi preveduti nel citato art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per i danni cagionati alle aziende agrarie dagli eventi naturali di carattere eccezionale durante il periodo dal 1° marzo 1962 al 15 marzo 1964;

Sentiti l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e l'Ispettorato ripartimentale delle foreste per la provincia di Cosenza;

Decreta:

Per la provincia di Cosenza si delimitano, a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone per le calamità naturali e le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 1° marzo 1962 al 15 marzo 1964:

comune di Acri, per le località Manzi, Cantinelle, San Martino, Ferrante, Serricella, Piano d'Arnice Dogna, Vammana, Sant'Adriana, Serralonga, Partina, Rovettaro, San Giacomo d'Acri, Chimento, Guglielmo, Talco, Floro;

comune di Aiello Calabro, per le località Santa Caterina, Giani, Spinosa;

comune di Altomonte, per le località Carbonello, Steccato, Pantaleo, Malerose;

comune di Aprigliano, per le località San Nicola, Caglio, Pezze, Grupa, Torre di Rancia, Taverna, Crati, Vico;

comune di Castrovillari, per le località Fontana di Vena, Boschetto, Salituri, Montevecchio, Monte Nuovo, Sant'Elia, Pietà, Galluccio, Mussonito;

comune di Cerisano, per le località Castagna dei Monaci, Coschino, Petraro, Fasanella, Giardino, Lettico;

comune di Cosenza, per le località Donnici Inferiore, Fiego, Falco;

comune di Luzzi, per le località Quadararo, Fosso d'Olmo, Timparello, Pezze, Piano Lepre, Sambucina, Civita, Matarese, Forcilla, Maldirima, Montagna di Noce, Torre Malizia, Immilano, Malacera;

comune di Orsomarso, per le località Bonicosa, Molina, Marina, Bonangelo, Mercurio;

comune di Pietrafitta, per le località Santiti, Cona, Colico, Seggio, Croce Tignano, Pantanella, San Mauro;

comune di San Giorgio Albanese, per le località Palombara, Cuccio, Talco, Floro, Difisella, Sant'Andrea, Jantarello, Lasi, Giallapietra, Solinaro;

comune di San Lorenzo del Vallo, per le località Lupara, Patriarca, Ischia Vote, Malerose;

comune di Santa Domenica Talao, per le località Magaroti, Piano della Suvareta, Morganti, Cupido;

comune di Scalea, per le località Mussolici, Arenella, Geraola, Sindiscita, Pantano, Sant'Angelo Impresa, Impresicella, Campo Volo, Labruca;

comune di Spezzano Albanese, per la località Lupara;

comune di Terranova da Sibari, per la località Monte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 luglio 1964

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(6170)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1964.

Delimitazione delle zone, in provincia di Agrigento, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche dal 1° marzo 1962 al 15 marzo 1964.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le leggi 21 luglio 1960, n. 739 e 14 febbraio 1964, n. 38, recanti provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 1 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1, secondo comma, lettera *a*), della legge 14 febbraio 1964, n. 38, che autorizza la spesa destinata agli interventi preveduti nel citato art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per i danni cagionati alle aziende agrarie dagli eventi naturali di carattere eccezionale durante il periodo dal 1° marzo 1962 al 15 marzo 1964;

Sentiti l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e l'Ispettorato ripartimentale delle foreste per la provincia di Agrigento;

Decreta:

Per la provincia di Agrigento si delimitano, a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone per le calamità naturali e le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 1° marzo 1962 al 15 marzo 1964:

comune di Burgio, per le località Santa Lucia, Sanniele, Gazzana, Cappuccini, Campello Piccolo, Garella, Dragotto, Pirato, S. Marchese, Trapanese, Serrone Nero, Turano, Cimulidda, Valloncello, Cozzo di Fano, Chiabarié, Gallo;

comune di Lucca Sicula, per le località Culla, Macina, Giacato, Campanaro, Scola, Piraneo, Mortillaro, Zotta di Cela, Porcello. Volpara, Terranova, Lice, Gabbasa, Madonna, Gurgo, Imperatrice, Canalicchio, Portella Caterina. Sataredda;

comune di Montevago, per le località Adrigna, Saiarotto, Caliato, Belice, Saiara, Serafino, Canalara;

comune di Sambuca di Sicilia, per le località Pandolfina, Quarto, Sant'Annella, Sgarretta, Castellazzo, Misilbesi, Arancio;

comune di Santa Margherita di Belice, per le località Aquila, Allodio di Aquila, Allodio di Ficarazzi, Ficarazzi, Cugno Bilella, Venaria, Gruppiddi, Scalidda, Carcari, Cugno di Muti, Cugno Giamaritano, Vigne Vecchie, Mandrazzi, Janazzo, Canali, Cugno Lavatino, Arceri, Carrubba di Russo, Covello, Cugno del Mulino, Piano Gulfa, Olmo, Contessa, Lauro, Acquaviva, Spina Santa, Roccagrande, Predicatore, Vruchi, Isabella. Piana Canne, Funciara, Galia, Gulfotta, Capparrina, Tre Fontane. Cozzo d'Oro, Mariana;

comune di Villafranca Sicula, per le localita Cifota, Parco, Mortilla, Carobene, Rosario, Cannicella. Mintina, Costa di Creta, Cerami, San Rocco, Rao, San Calogero, Galbata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 luglio 1964

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(6173)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1964.

Delimitazione delle zone, in provincia di Enna, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche dal 1° marzo 1962 al 15 marzo 1964.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le leggi 21 luglio 1960, n. 739 e 14 febbraio 1964, n. 38, recanti provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 1 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1, secondo comma, lettera *a*), della legge 14 febbraio 1964, n. 38, che autorizza la spesa destinata agli interventi preveduti nel citato art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per i danni cagionati alle aziende agrarie dagli eventi naturali di carattere eccezionale durante il periodo dal 1° marzo 1962 al 15 marzo 1964;

Sentiti l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e l'Ispettorato ripartimentale delle foreste per la provincia di Enna;

Decreta:

Per la provincia di Enna si delimitano, a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone per le calamità naturali e le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 1° marzo 1962 al 15 marzo 1964:

comune di Agira, per le località Mataplana, Risicata, Lavana, S. Barbara, Brogne;

comune di Aidone, per le località Cugno, Calvino, Casalgismondo;

comune di Assoro, per le olcalità Passo di Catalano, Sperone, Piano Comune, Casotta;

comune di Leonforte, per la località Rossi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 luglio 1964

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(6175)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1964.

Norme per l'importazione a dazio ridotto di 70.000 ettolitri di alcole etilico dal 1° giugno al 31 luglio 1964.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1939;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1964, n. 464;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione al dazio di 3 unità di conto per ettolitro, prevista dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1964, n. 464, nei limiti di un contingente di 70.000 ettolitri, espressi in alcole anidro, e per il periodo dal 1° giugno 1964 al 31 luglio 1964, dell'alcole etilico non denaturato di 95° e più (voce di tariffa ex 22.08-B) proveniente da Paesi non facenti parte della Comunità Economica Europea, è concessa dalla Direzione generale delle dogane e imposte indirette alle aziende industriali dirette utilizzatrici ed alle ditte commerciali che indicano il nominativo delle aziende utilizzatrici.

Dette aziende e ditte devono all'uopo inviare, tramite la competente dogana, apposita istanza corredata da un certificato del competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, attestante che il richiedente esercita la lavorazione o, a seconda dei casi, il commercio all'ingrosso dell'alcole etilico.

Art. 2.

L'importazione del contingente in specie deve effettuarsi esclusivamente presso le dogane di Modane, Tarvisio, Brennero, Trapani, Torino, Trieste, Genova, Ravenna e Venezia, fornendo la prova, attraverso apposite attestazioni apposte sui certificati di origine o su altro documento rilasciato da pubbliche autorità estere, che l'alcole è stato ottenuto da prodotti agricoli.

Art. 3.

La Direzione generale delle dogane e imposte indirette, d'intesa con i Ministeri dell'industria e commercio, dell'agricoltura e foreste e del commercio con l'estero per quanto concernente l'assegnazione delle quote del contingente alle ditte richiedenti, autorizza la dogana designata dall'importatore all'applicazione del dazio ridotto.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 luglio 1964

(6729) *Il Ministro*: TREMELLONI

ORDINANZA MINISTERIALE 16 luglio 1964.

Vigilanza veterinaria sugli impianti di incubazione delle uova del pollame.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista l'ordinanza dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica del 10 dicembre 1956, che detta norme per la profilassi delle affezioni dell'apparato respiratorio dei polli;

Considerato che, per l'intensificato commercio di materiale avicolo, gli impianti di incubazione delle uova hanno assunto un notevole sviluppo e possono costituire un pericoloso fattore di diffusione delle malattie trasmissibili del pollame;

Ritenuto necessario disciplinare dal punto di vista sanitario l'attività degli impianti di incubazione per prevenire e combattere la trasmissione di tali malattie;

Ordina:

Art. 1.

L'attivazione degli impianti di incubazione delle uova di pollame per la produzione a scopo di commercio di materiale avicolo è soggetta ad autorizzazione sanitaria da rilasciarsi dal veterinario provinciale cui gli interessati devono rivolgere domanda, nella quale devono essere indicati il nome, la ragione sociale e la sede della ditta richiedente, l'ubicazione degli impianti, il numero e la capacità complessiva delle incubatrici.

Art. 2.

In ogni Ufficio veterinario provinciale è istituito un registro nel quale sono trascritti gli estremi dell'autorizzazione prescritta dall'articolo precedente, l'esito dei controlli effettuati e ogni altra osservazione riguardante le condizioni igienico-sanitarie degli impianti.

Art. 3.

Negli impianti previsti dall'art. 1 debbono essere incubate soltanto uova provenienti da allevamenti riconosciuti indenni da pullorosi, ai sensi dell'art. 151 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e che non siano colpiti da altre misure restrittive di polizia veterinaria.

Le uova poste ad incubare debbono portare un contrassegno chiaramente leggibile con l'indicazione della sigla di riconoscimento dell'allevamento di origine.

Art. 4.

Una percentuale delle uova non schiuse e i pulcini venuti eventualmente a morte debbono essere inviati da parte dei gestori degli impianti agli Istituti zooprofilattici sperimentali per gli accertamenti diagnostici del caso.

L'esito di tali accertamenti deve essere comunicato al veterinario provinciale, al veterinario comunale nonchè ai gestori degli impianti che ne cureranno la trascrizione sul registro di cui all'art. 4 dell'ordinanza dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica del 10 dicembre 1956.

Art. 5.

Qualora negli impianti di incubazione venga accertata la presenza della pullorosi o di altre malattie trasmissibili del pollame debbono essere adottate le misure prescritte nel cap. III e nel cap. XXVIII del regolamento di polizia veterinaria, in quanto applicabili.

Art. 6.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 luglio 1964

(6450) p. *Il Ministro*: GRAZIOSI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 10 agosto 1964:

D'Orsi Francesco Saverio, notaio residente nel comune di Agerola, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Castellammare di Stabia, stesso distretto;

Santangelo Sabatino, notaio residente nel comune di Guardia Lombardi, distretto notarile di Avellino, è trasferito nel comune di Saviano, distretto notarile di Napoli;

Angelone Giovanni, notaio residente nel comune di Pietramelara, distretto notarile di Benevento, è trasferito nel comune di Somma Vesuviana, distretto notarile di Napoli;

Squillante Pasquale, notaio residente nel comune di Angri, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Terzigno, distretto notarile di Napoli;

Lunetta Gaetano, notaio residente nel comune di Bagheria, distretto notarile di Palermo, è trasferito nel comune di Palermo;

Gallo Orsi Gianfranco, notaio residente nel comune di Villafranca Piemonte, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Torino;

Ricci Alberto, notaio residente nel comune di Savignano sul Rubicone, distretto notarile di Forlì, è trasferito nel comune di Rimini, stesso distretto;

Angelini Sandro, notaio residente nel comune di Capo di Ponte, distretto notarile di Brescia, è trasferito nel comune di Calvisano, stesso distretto;

Sirretta Maria Angela, notaio residente nel comune di Porto Empedocle, distretto notarile di Agrigento, è trasferito nel comune di Racalmuto, stesso distretto;

Amadio Luciano, notaio residente nel comune di Santa Vittoria in Matenano, distretto notarile di Ascoli Piceno, è trasferito nel comune di Ripatransone, stesso distretto;

Frisenda Mario, notaio residente nel comune di Santa Severina, distretto notarile di Catanzaro, è trasferito nel comune di Petilia Policastro, stesso distretto;

Todeschini Riccardo, notaio residente nel comune di Palmoli, distretto notarile di Lanciano, è trasferito nel comune di Gargnano, distretto notarile di Brescia;

La Rosa Salvatore, notaio residente nel comune di Nicotera, distretto notarile di Vibo Valentia, è trasferito nel comune di Ficarolo, distretto notarile di Rovigo;

Bernardelli Battista, notaio residente nel comune di Bosco Chiesanuova, distretto notarile di Verona, è trasferito nel comune di Verona;

Belmondo Cesare, notaio residente nel comune di Diano Marina, distretto notarile di Imperia, è trasferito nel comune di Genova;

Zironi Roberto, notaio residente nel comune di Massa Lombarda, distretto notarile di Ravenna, è trasferito nel comune di Lugo, distretto notarile di Ravenna;

Bisogno Antonio, notaio residente nel comune di Acerenza, distretto notarile di Potenza, è trasferito nel comune di Andria, distretto notarile di Trani;

Gamberale Luigi, notaio residente nel comune di Mineo, distretto notarile di Caltagirone, è trasferito nel comune di Casalvieri, distretto notarile di Cassino;

Romano Luigi, notaio residente nel comune di Pietraperzia, distretto notarile di Caltanissetta è trasferito nel comune di Caltanissetta, stesso distretto;

Testa Luigi, notaio residente nel comune di Roggiano Gravina, distretto notarile di Cosenza, è trasferito nel comune di San Giovanni in Fiore, stesso distretto.

(6621)

Con decreto ministeriale 11 agosto 1964:

Astuti Vincenzo, notaio residente nel comune di Caltagirone è trasferito nel comune di Randazzo, distretto notarile di Catania.

(6660)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 5 maggio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 dell'11 giugno 1964, concernente la rinnovazione della Commissione provinciale per il collocamento di Piacenza, alla pagina 2457, prima colonna, nona riga, ove è detto: «... Chiapponi dott. Carlo... », leggasi: «... Chiapponi dott. Mario... ».

(6541)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di zona del comune di Vignola (Modena)

Con decreto ministeriale in data 20 luglio 1964, n. 2343, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Vignola (Modena).

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune e verrà notificata a tutti i proprietari interessati, nella forma delle citazioni ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(6443)

Approvazione del piano di zona del comune di Mondovì (Cuneo)

Con decreto ministeriale in data 20 luglio 1964, n. 2476/2695, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare nel comune di Mondovì (Cuneo).

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune e verrà notificata a tutti i proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(6444)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Spostamento del periodo di svolgimento della II Mostra del pomodoro in Piacenza

L'Ente autonomo mostre piacentine, con nota 29 luglio 1964, n. 679/2964, ha reso noto che la II Mostra del pomodoro in Piacenza, anzichè svolgersi nei giorni 1° e 2 agosto 1964, come precedentemente era stata programmata, avrà luogo nei giorni 29 e 30 agosto 1964.

(6721)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 158

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 agosto 1964

1 Dollaro USA	624,84
1 Dollaro canadese	579,37
1 Franco svizzero	144,639
1 Corona danese	90,187
1 Corona norvegese	87,24
1 Corona svedese	121,67
1 Fiorino olandese	172,935
1 Franco belga	12,557
1 Franco francese	127,505
1 Lira sterlina	1741,075
1 Marco germanico	157,152
1 Scellino austriaco	24,215
1 Escudo Port.	21,715

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli ad un posto di sanitario presso il manicomio giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto (gruppo 4°)

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758 e la tabella organica approvata con regio decreto 4 aprile 1935, n. 497;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 25 agosto 1948, n. 197;

Vista la tabella unica annessa alla legge 17 febbraio 1958, n. 111;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso il manicomio giudiziario di Barcellone Pozzo di Gotto, con la retribuzione iniziale di L. 381.600 annue lorde (gruppo 4°).

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, ovvero aver titolo alla abilitazione provvisoria;

b) essere iscritti all'albo dei medici chirurghi;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche;

f) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati all'art. 127, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi può essere disposta la esclusione dal concorso con provvedimento motivato del procuratore generale presso la Corte di appello di Messina.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, dovranno pervenire entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, alla Procura generale di Messina.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dalla anzidetta Procura generale.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

1) il proprio nome e cognome;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

4) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate o gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, o di aver titolo alla abilitazione provvisoria;

8) di essere iscritti all'albo dei medici chirurghi;

9) la propria residenza o il proprio domicilio al quale dovranno essere inviate le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autenticata, su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

2) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie nel conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato su carta bollata, dall'Università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

3) uno dei seguenti documenti militari:

a) per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa), rilasciato dall'autorità militare competente, in bollo;

c) per gli aspiranti che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo non abbiano prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare militare, rilasciato dal distretto militare competente in bollo;

c) per gli aspiranti che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva: certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco, in bollo, e vistato dal commissario di leva;

4) gli eventuali titoli accademici rilasciati da Università o da Istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento s[illegible] da esami) di cui gli aspiranti siano forniti, quelli attestanti l'attività professionale effettivamente ed ininterrottamente prestata per un periodo non inferiore a sei mesi presso gli Istituti di prevenzione e pena o altri Enti pubblici (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.) e quelli dottrinari (pubblicazioni scientifiche, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.).

Art. 5.

La Commissione esaminatrice, composta a termini dell'art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758 — dopo aver preliminarmente determinati, mediante coefficienti numerici, i criteri di valutazione dei titoli, avuto riguardo alla qualificazione dell'istituto presso il quale il candidato dovrà svolgere la sua opera, e dopo aver provveduto ad una dettagliata elencazione dei titoli posseduti da ciascuno degli aspiranti medesimi — formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva a ciascuno attribuita in base ai titoli stessi.

A parità di merito si terrà conto delle preferenze stabilite dalle disposizioni in vigore.

Tale graduatoria dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia corredata dalla relazione e del parere previsti dal citato art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758.

Art. 6.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, provvede a nominare il vincitore del concorso, tenendo conto delle risultanze della graduatoria e del motivato parere espresso dalla Commissione.

La nomina è subordinata all'accertamento dei requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico.

A tal fine il vincitore medesimo sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata, dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine se l'aspirante è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se l'aspirante è nato all'estero;

b) certificato di cittadinanza italiana, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, ovvero dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine;

c) certificato di godimento dei diritti politici, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

d) certificato, su carta bollata, rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, immune da difetti o imperfezioni che possano influire sulla sua idoneità al servizio.

Gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilabili o invalidi per servizio produrranno un certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenente, fra l'altro, ai sensi dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità degli altri nè alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta bollata, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione;

g) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi.

I documenti di cui alle precedenti lettere b), c), d) ed e) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 giugno 1964

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1964
Registro n. 5 Grazia e giustizia, foglio n. 105. — GALLUCCI

(6492)

Concorso per titoli ad un posto di sanitario presso il manicomio giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto (gruppo 6°)

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758 e la tabella organica approvata con regio decreto 4 aprile 1935, n. 497;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 25 agosto 1948, n. 197;

Vista la tabella unica annessa alla legge 17 febbraio 1958, n. 111;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso il manicomio giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto, con la retribuzione iniziale di L. 422.400 annue lorde (gruppo 6°)

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, ovvero aver titolo alla abilitazione provvisoria;

b) essere iscritti all'albo dei medici chirurghi;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche;

f) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati all'art. 127, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi può essere disposta la esclusione dal concorso con provvedimento motivato del procuratore generale presso la Corte di appello di Messina.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, dovranno pervenire entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, alla Procura generale di Messina.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dalla anzidetta Procura generale.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

1) il proprio nome e cognome;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

4) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate o gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, o di aver titolo alla abilitazione provvisoria;

8) di essere iscritti all'albo dei medici chirurghi;

9) la propria residenza o il proprio domicilio al quale dovranno essere inviate le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autenticata, su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, fino l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

2) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie nel conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato su carta bollata, dall'Università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

3) uno dei seguenti documenti militari:

a) per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per

gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa), rilasciato dall'autorità militare competente, in bollo;

c) per gli aspiranti che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo non abbiano prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare militare, rilasciato dal distretto militare competente in bollo;

c) per gli aspiranti che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva: certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco, in bollo, e vistato dal commissario di leva;

4) gli eventuali titoli accademici rilasciati da Università o da Istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami) di cui gli aspiranti siano forniti, quelli attestanti l'attività professionale effettivamente ed ininterrottamente prestata per un periodo non inferiore a sei mesi presso gli Istituti di prevenzione e pena o altri Enti pubblici (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.) e quelli dottrinari (pubblicazioni scientifiche, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.).

Art. 5.

La Commissione esaminatrice, composta a termini dell'art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758 — dopo aver preliminarmente determinati, mediante coefficienti numerici, i criteri di valutazione dei titoli, avuto riguardo alla qualificazione dell'istituto presso il quale il candidato dovrà svolgere la sua opera, e dopo aver provveduto ad una dettagliata elencazione dei titoli posseduti da ciascuno degli aspiranti medesimi — formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva a ciascuno attribuita in base ai titoli stessi.

A parità di merito si terrà conto delle preferenze stabilite dalle disposizioni in vigore.

Tale graduatoria dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia corredata dalla relazione e del parere previsti dal citato art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758.

Art. 6.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, provvede a nominare il vincitore del concorso, tenendo conto delle risultanze della graduatoria e del motivato parere espresso dalla Commissione.

La nomina è subordinata all'accertamento dei requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico.

A tal fine il vincitore medesimo sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata, dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine se l'aspirante è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se l'aspirante è nato all'estero;

b) certificato di cittadinanza italiana, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, ovvero dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine;

c) certificato di godimento dei diritti politici, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

d) certificato, su carta bollata, rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, immune da difetti o imperfezioni che possano influire sulla sua idoneità al servizio.

Gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilabili o invalidi per servizio produrranno un certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenente, fra l'altro, ai sensi dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità degli altri nè alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta bollata, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione;

g) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi.

I documenti di cui alle precedenti lettere b), c), d) ed e) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 giugno 1964

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1964
Registro n. 5 Grazia e giustizia, foglio n. 104. — GALLUCCI

(6493)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Diario della prova pratica di scrittura sotto dettato del concorso a sette posti di inserviente in prova (coefficiente 142) nella carriera del personale ausiliario del Ministero della difesa-Marina.

La prova pratica di scrittura sotto dettato del concorso a sette posti di inserviente in prova (coefficiente 142) nella carriera del personale ausiliario del Ministero della difesa-Marina, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 20 febbraio 1964, avrà luogo presso il « Palazzo degli esami » in Roma, via Girolamo Induno n. 4, il giorno 23 settembre 1964, con inizio alle ore 8,30.

(6670)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Nomina di un membro aggregato alla Commissione esaminatrice per il Compartimento di Verona del pubblico concorso per esami e per titoli a trecento posti di assistente di stazione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto l'art. 13 dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425 e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1963, n. 2737, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami e per titoli a trecento posti di assistente di stazione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria deliberazione n. 135/P.2.1.1. del 28 aprile 1964, con la quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del pubblico concorso di cui sopra;

Delibera:

L'interprete principale Calà Salvatore, è nominato membro aggregato alla Commissione esaminatrice compartimentale di Verona del concorso citato nelle premesse per l'espletamento delle prove facoltative di lingue francese ed inglese.

Roma, addì 5 agosto 1964

Il direttore generale: FIENGA

(6690)

Diario delle prove per il Compartimento di Ancona del pubblico concorso per esami e per titoli a millesettecentosessantanove posti di aspiranti ad assuntorie di passaggio a livello o di vigilanza segnali e punti speciali della linea, per l'iscrizione nella sezione 3ª dei rispettivi albi.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 30 dicembre 1959, n. 1236, sul trattamento giuridico ed economico degli assuntori dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il regolamento d'attuazione della citata legge 30 dicembre 1959, n. 1236, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1962, n. 1418;

Vista la legge 6 gennaio 1963, n. 13, recante modifiche alla già menzionata legge 30 dicembre 1959, n. 1236;

Visto il comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 22 febbraio 1964, con il quale sono state rese note le deliberazioni dei direttori compartimentali relative ai pubblici concorsi per titoli ed esami, a complessivi millesettecentosessantanove posti di aspiranti ad assuntorie di passaggio a livello o di vigilanza segnali e punti speciali della linea, per l'iscrizione nella sezione 3ª dei rispettivi albi:

Delibera:

Nella sede di Ancona, la prova orale unica per il concorso citato nelle premesse, limitatamente ai candidati concorrenti nella sede medesima, avrà luogo come da seguente diario: dal 25 al 29 agosto - dal 1º al 5; dall'8 al 12; dal 15 al 18 settembre - dal 20 al 24; dal 27 al 31 ottobre - dal 5 al 6; dal 10 all'11 novembre 1964; ore 7,30 presso aula Scuola professionale - Stazione centrale.

Roma, addì 14 agosto 1964

Il direttore generale: FIENGE

(6728)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito del concorso per esami a centotrentuno posti di ingegnere in prova nella carriera direttiva dell'Amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, indetto con decreto ministeriale 16 febbraio 1963.

Ai sensi e per gli effetti dellart. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario n. 1 al Bollettino ufficiale n. 7 del mese di luglio 1964 del Ministero delle finanze, ha pubblicato in data 10 agosto 1964 il decreto ministeriale 25 maggio 1964, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1964, registro n. 19 Finanze, foglio n. 274 che approva la graduatoria generale di merito del concorso per esami a centotrentuno posti di ingegnere in prova nella carriera direttiva dell'Amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, indetto con decreto ministeriale 16 febbraio 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 12 luglio 1963.

(6702)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BRINDISI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Brindisi.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2685/4 del 15 giugno 1963, con il quale è stato bandito il concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Brindisi al 30 novembre 1962, modificato con successivo decreto pari numero in data 18 luglio 1963;

Visto il successivo decreto pari numero in data 21 febbraio 1964, pubblicato a norma di legge, con il quale veniva costituita la Commissione giudicatrice del concorso di che trattasi;

Viste le dimissioni presentate dal presidente della Commissione stessa per sopravvenuti impedimenti;

Considerato che nelle more per la nomina del presidente della Commissione, con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, sono state apportate modifiche al regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Ritenuto opportuno, in attuazione al citato decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, di revocare il precedente decreto n. 63/2685/4 e procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice secondo le norme previste dalla nuova disciplina dei concorsi sanitari;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni dell'on.le Ministero della sanità, dell'Ordine dei medici e dei Comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il decreto n. 63/2685/4 del 21 febbraio 1964 è revocato e sostituito dal presente.

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Brindisi al 30 novembre 1962, è costituita come segue:

Presidente:

Della Gatta dott. Riccardo, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Rinaldi dott. Pio, vice prefetto;

De Blasi prof. Raffaele, direttore dell'Istituto di igiene dell'Università di Messina;

Magaluzzi-Valeri prof. Claudio, direttore dell'Istituto di patologia medica dell'Università di Bari;

Caronna dott. Mario, medico provinciale;

Di Pierro dott. Giuseppe, ufficiale sanitario.

Segretario:

Zecchino dott. Giulio, consigliere di 1ª classe dei ruoli del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Brindisi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sul Foglio annunzi legali della provincia di Brindisi e per otto giorni consecutivi all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Brindisi.

Brindisi, addì 28 luglio 1964

Il medico provinciale: BARNABA

(6338)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESCARA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pescara

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2150 del 14 marzo 1963, con il quale venne indetto pubblico concorso per titoli ed esami per l'assegnazione di condotte mediche vacanti nella provincia di Pescara al 30 novembre 1962;

Visti gli atti relativi ai lavori della Commissione esaminatrice del concorso in parola, nominata con proprio decreto n. 1362 del 26 febbraio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 7 marzo 1964;

Vista la graduatoria di merito dei candidati partecipanti al concorso stesso;
Visti gli artt. 23 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge n. 296 del 13 marzo 1958, istitutiva del Ministero della sanità;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 854 del 10 luglio 1959;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pescara alla data del 30 novembre 1962:

1. Tulli Ferruccio	punti 58,416	su 100
2. Di Mascio Antonio	» 53,408	»
3. Napoleone Antonio	» 52,565	»
4. Tentarelli Roberto	» 50,200	»
5. Salerni Maturino	» 49,410	»
6. Testa Tonino	» 49,055	»
7. Falconio Luigi	» 48,165	»
8. Artese Aldo	» 47,981	»
9. Lepore Alessandro	» 47,350	»
10. Di Gabriele Pasquale	» 47,340	»
11. Liberi Nicola	» 46,910	»
12. Mucciante Stefano	» 46,790	»
13. Grande Ettore Vito	» 45,030	»
14. Ferrante Emidio Aldo	» 44,707	»
15. Paglialunga Piergiorgio	» 44,285	»
16. Di Pietro Francesco	» 44,000	»
17. Poice Gastone	» 43,860	»
18. Sabatini Augusto	» 43,500	»
19. Carinci Erminio Rocco	» 42,365	»
20. D'Alesio Pietro	» 40,723	»
21. Frezza Sergio	» 37,870	»
22. Trabucco Giovanni	» 37,467	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e dei comuni di Abbateggio, Catignano, Manoppello, Nocciano, Penne, Pietranico, Roccamorice, Rosciano e Serramonacesca.

Pescara, addì 31 luglio 1964

Il medico provinciale: FRANCO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio odierno decreto n. 5146, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pescara alla data del 30 novembre 1962, bandito con decreto del medico provinciale n. 2150 del 14 marzo 1963;
Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti nella domanda di ammissione al concorso;
Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934, e n. 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958 n. 296 istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

I seguenti medici condotti sono dichiarati vincitori delle condotte a fianco di ciascuno segnate nel bando di concorso, di cui alle premesse:

1) Tulli Ferruccio: Penne;
2) Di Mascio Antonio: Manoppello Scalo;
3) Napoleone Antonio: Catignano;
4) Tentarelli Roberto: Nocciano;
5) Salerni Maturino: Abbateggio;
6) Testa Tonino: Rosciano;
7) Falconio Luigi: Roccamorice;
8) Artese Aldo: Pietranico;
9) Di Gabriele Pasquale: Serramonacesca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pescara e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Pescara, addì 31 luglio 1964

Il medico provinciale: FRANCO

(6519)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PALERMO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Palermo.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 18608 del 25 luglio 1963, con il quale venne bandito il concorso per titoli ed esami per posti di medico condotto vacanti nella provincia di Palermo al 30 novembre 1962;
Considerato che occorre provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;
Viste le designazioni del Ministero della sanità, della Prefettura di Palermo, dell'Ordine dei medici e dei Comuni interessati;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, nn. 2211, ed il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per posti di medico condotto vacanti nella provincia di Palermo al 30 novembre 1962 è costituita come appresso:

Presidente:
Loreto, dott. Giovanni, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:
Pezzullo dott. Gaetano, direttore di sezione del Ministero dell'interno;
Priolo dott. Antonino, medico provinciale superiore;
Nicolosi prof. Gioacchino, direttore della Clinica chirurgica dell'Università di Palermo;
Turchetti prof. Aldo, direttore della Clinica medica dell'Università di Palermo;
Curreri dott. Salvatore, medico condotto.

Segretario:
Migliorino dott. Giovanni, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale, all'albo pretorio della Prefettura ed all'albo pretorio dei Comuni interessati.

La Commissione avrà sede in Palermo e non potrà iniziare i suoi lavori se non sia trascorso un mese dalla pubblicazione del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Palermo, addì 13 luglio 1964

Il medico provinciale: MORANTE

(6518)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.